SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 novembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero della sanità:

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Commissario delegato per l'emergenza in materia di rifiuti solido-urbani nella regione Puglia:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1998, n. **392.**

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 48;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Visto l'articolo 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;

Visto l'articolo 4, comma 2, lettera *e),* del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità del 19 dicembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro della sanità;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione alla produzione e di autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici consistenti in:

a) disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide;

b) insetticidi per uso domestico e civile;

c) insettorepellenti;

d) kit di reagenti per il rilevamento di anticorpi anti-HIV;

e) kit di reagenti per la rilevazione di HBsAg ed anti-HCV o eventuali altri marcatori di infezione da HCV;

f) topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile.

1. Ai fini del presente regolamento il Ministero della sanità è denominato «Ministero», l'Istituto superiore di sanità è denominato «Istituto», il presidio medico-chirurgico è denominato «presidio».

Art. 2.

Autorizzazione all'immissione in commercio

1. La domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, contenente gli elementi indicati con apposito provvedimento del direttore del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è presentata al Ministero e contestualmente, in copia, all'Istituto, cui è inviata anche copia della eventuale documentazione integrativa di cui al comma 3.

2. L'autorizzazione all'immissione in commercio è rilasciata dal Ministero, sentito l'Istituto, entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda, prorogabili a duecentodieci giorni nell'ipotesi di cui al comma 4, previa verifica della presenza ed idoneità di tutti gli elementi di cui al comma 1. Negli stessi termini è notificato, completo di motivazione, il provvedimento di diniego.

3. Nel caso in cui il Ministero inviti il richiedente a regolarizzare o integrare la domanda, la decorrenza del termine di cui al comma 2 è sospesa fino alla ricezione della documentazione suppletiva da parte del Ministero.

4. Il parere tecnico dell'Istituto è espresso entro novanta giorni, nel caso in cui il preparato contenga principi attivi già noti, ed entro centoventi giorni nel caso in cui il preparato contenga nuovi principi attivi o attenga ai presidi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d)* ed *e).*

5. L'effettiva immissione in commercio di ciascun lotto di produzione dei presidi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d),* è subordinata all'esito favorevole del controllo effettuato dall'Istituto su campioni del prodotto e sulla documentazione relativa al controllo effettuato dalla ditta richiedente, entro il termine di sessanta giorni rispettivamente dalla presentazione dei campioni e della documentazione predetta.

Art. 3.

Autorizzazione alla produzione

1. La domanda di autorizzazione alla produzione, è presentata al Ministero e deve contenere gli elementi indicati con apposito provvedimento del direttore del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'autorizzazione alla produzione è rilasciata dal Ministero entro centoventi giorni, previa verifica della presenza ed idoneità di tutti gli elementi di cui al

comma 1, nonché del possesso dei requisiti da parte del direttore tecnico, e previo accertamento ispettivo della officina di produzione. Negli stessi termini è notificato, completo di motivazione, il provvedimento di diniego.

3. Nel caso in cui il Ministero inviti il richiedente a regolarizzare od integrare la domanda, la decorrenza del termine di cui al comma 2 è sospesa fino alla ricezione della documentazione integrativa da parte del Ministero.

4. L'elenco delle officine che a quella data risultano autorizzate alla produzione ed al controllo di presidi è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4.

Autorizzazioni alle modificazioni

1. La domanda di autorizzazione alla modificazione delle condizioni in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio è presentata al Ministero e, nel caso di modificazione di composizione o modifica di campo di impiego o modificazione di modalità di impiego, contestualmente in copia all'Istituto cui è inviata in copia anche la eventuale documentazione integrativa. La domanda deve contenere gli elementi indicati con apposito provvedimento del direttore del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'autorizzazione alla modificazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero entro centocinquanta giorni, prorogabili a centottanta giorni per i presidi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d)* ed *e),* nei casi di modificazione di composizione o di impiego, ed entro novanta giorni in caso di altre modificazioni dalla ricezione della domanda.

3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero, sentito l'Istituto che, nei casi di modificazione di composizione o di impiego, esprime il proprio parere entro novanta giorni e, nei casi di modificazione di composizione dei presidi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d)* ed *e),* per i quali è necessario effettuare il controllo analitico, entro centoventi giorni.

4. Quando la modificazione concerne l'adeguamento della etichettatura a norme che entrano in vigore successivamente alla autorizzazione, il titolare della autorizzazione provvede autonomamente e la variazione non comporta una nuova autorizzazione delle etichette.

5. La domanda di autorizzazione alla modificazione delle condizioni in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione alla produzione è presentata al Ministero.

6. Negli stessi termini è notificato il provvedimento motivato di diniego.

7. Quando è necessario regolarizzare o integrare la domanda, la decorrenza dei termini per le autorizzazioni di cui al presente articolo è sospesa fino alla ricezione della documentazione integrativa da parte del Ministero.

Art. 5.

Requisiti per la nomina e sostituzione del direttore tecnico

1. Il direttore tecnico dell'officina di produzione dei presidi medico-chirurgici deve essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, chimica, chimica industriale, scienze biologiche, ingegneria chimica.

2. Il direttore tecnico è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

3. È vietato nella stessa persona il cumulo della direzione tecnica di più officine, a meno che si tratti di officina costituente reparto distaccato dello stabilimento principale.

4. In caso di sostituzione del direttore tecnico, l'azienda comunica al Ministero i dati personali ed il possesso dei requisiti di cui al comma 1 da parte del nuovo direttore, trasmettendo contestualmente la relativa lettera di accettazione dell'incarico.

5. In caso di improvvisa necessità di sostituzione del direttore tecnico, il soggetto designato può svolgere le relative mansioni, previa tempestiva trasmissione al Ministero degli elementi di cui ai commi 1 e 2.

6. I direttori tecnici che alla data di entrata in vigore del presente regolamento esercitano tale funzione continuano ad esercitarla anche in mancanza del titolo di studio di cui al comma 1.

Art. 6.

Accertamenti sulla produzione di presidi

1. Il Ministero può, in qualsiasi momento:

a) procedere ad ispezioni delle officine e dei locali dove si effettuano la produzione, il controllo e l'immagazzinamento dei presidi;

b) prelevare campioni di prodotto finito e, se del caso, di altre sostanze necessarie alle analisi;

c) prendere conoscenza e, se necessario, acquisire copia di tutti i documenti relativi all'oggetto delle ispezioni.

2. Le ispezioni alle officine di produzione ed ai laboratori di controllo dei presidi sono rinnovate almeno ogni cinque anni.

3. A conclusione di ogni ispezione è redatta una relazione sull'osservanza, da parte del fabbricante, dei criteri di buona fabbricazione dei presidi disciplinati dalla normativa comunitaria o, in mancanza, fissati con apposito provvedimento del direttore del Dipartimento per la valutazione e la farmacovigilanza del Ministero da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Ai fini degli accertamenti di cui al presente articolo il Ministero si avvale anche delle strutture sanitarie competenti per territorio.

Art. 7.

Vigilanza sui presidi medico-chirurgici

1. Il Ministero ha facoltà di disporre specifici controlli per verificare la rispondenza dei presidi immessi in commercio alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate dal presente regolamento e alle condizioni in base alle quali essi sono stati autorizzati.

2. In particolare, per le finalità indicate al comma 1, il Ministero ha facoltà di disporre l'effettuazione di analisi, ispezioni negli stabilimenti di produzione, prelievi di campioni da officine, depositi e rivendite.

Art. 8.

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'immissione in commercio di un presidio è revocata se vengono a mancare i requisiti o le condizioni in base alle quali è stata concessa ovvero il presidio si è dimostrato, nell'uso, inefficace o nocivo.

2. Salve le disposizioni dell'articolo 4, comma 4, se l'irregolarità o la non corrispondenza alle condizioni richieste risulta di lieve entità, il Ministero fissa un termine per l'adeguamento alle proprie prescrizioni, decorso inutilmente il quale procede alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio, notificando il relativo provvedimento all'interessato.

3. In caso di urgenza, se ricorrono gli estremi per la revoca, il Ministero vieta la vendita al pubblico e procede al sequestro del presidio, anche limitatamente a singoli lotti di produzione.

4. L'autorizzazione alla produzione dei presidi è revocata quando vengono a mancare i requisiti in base ai quali è stata concessa, ovvero se è accertata la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5, salvo il caso previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

Art. 9.

Pubblicità dei presidi

1. L'elenco dei presidi autorizzati al commercio nel corso dell'anno è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il 31 dicembre.

2. È vietato l'uso di etichette o stampati illustrativi che non corrispondono a quelli approvati.

3. La pubblicità con qualsiasi testo o immagine dei presidi è soggetta ad autorizzazione del Ministero, ai sensi dell'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

4. Il Ministero, nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3, diffida la ditta produttrice e, nei casi più gravi, dispone la revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del presidio ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 8.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; l'articolo 189, primo e secondo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128; l'articolo 4, comma 2, lettera *e),* del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 26

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi, ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentati diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il testo dell'art. 20, allegato 1, n. 48, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), come modificato dall'art. 1, commi 17 e 18, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), è il il seguente:

«Art. 1. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a), b)* e *c),* sono emanati previo parere delle commssioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c),* il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c),* non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c),* anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

«ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 20, comma 8)

(Omissis).

48. Procedure di autorizzazione e commercializzazione di presidi medici-chirurgici:

regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante testo unico delle leggi sanitarie (art. 189);

decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128».

— Il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112, concerne l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1070, contenente, disposizioni varie sulla sanità pubblica.

— Il testo dell'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), le cui pene pecuniarie sono riportate tenendo conto di quanto previsto dall'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il seguente:

«Art. 189. — I presidii medici e chirurgici non possono essere prodotti, a scopo di vendita, se non da apposite officine autorizzate dal Ministro per l'interno.

Parimenti il commercio di presidii medici e chirurgici è sottoposto ad autorizzazione del Ministro per l'interno.

Il regolamento determina i presidii ai quali debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le modalità da osservare nel commercio di essi, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, nonché i requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o rivendite; può inoltre procedere al sequestro dei presidii medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino.

Il provvedimento del prefetto è definitivo».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128, concerne il regolamento di esecuzione delle norme di cui all'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in materia di produzione e commercio dei presidi medico-chirurgici.

— Il testo del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«2. Il Consiglio superiore di sanità esprime parere obbligatorio:

a) sui regolamenti predisposti da qualunque amministrazione centrale che interessino la salute pubblica;

b) sulle convenzioni internazionali relative alla predetta materia;

c) sugli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei coloranti nocivi;

d) sui provvedimenti di coordinamento e sulle istruzioni obbligatorie per la tutela della salute pubblica da adottarsi dal Ministero della sanità, ai sensi dei numeri 2 e 3 dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

e) sugli insetticidi da impiegare nella lotta contro gli anofeli ed altri insetti domestici nocivi per l'uomo e gli animali;

f) sulla determinazione dei lavori pericolosi, faticosi o insalubri, delle donne e dei fanciulli e sulle norme igieniche del lavoro;

g) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti generi commestibili di qualsiasi natura;

h) sulle modificazioni da introdursi negli elenchi degli stupefacenti;

i) sul diniego e sulla revoca di registrazione delle specialità medicinali;

l) sui servizi diretti a prevenire ed eliminare i danni delle emanazioni radioattive e delle contaminazioni atmosferiche in genere, che non siano di competenza delle unità sanitarie locali».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato, da ultimo, dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (abrogata).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), come modificato dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422, è il seguente:

«Art. 201. — È necessaria la licenza del prefetto, per la pubblicità a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici.

Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto sentirà l'associazione sindacale dei medici giuridicamente riconociuta competente per territorio.

È necessaria la licenza del Ministro per l'interno, per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidii medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali

La licenza è rilasciata sentito il parere di una speciale commissione di esperti, nominata dal Ministro per l'interno.

Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è riportato nelle note al preambolo.

— Per quanto attiene al contenuto del regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112, si vedano le note al preambolo.

— Il testo dell'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è riportato nelle note al preambolo.

— Per quanto attiene al contenuto del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128, si vedano le note al preambolo.

— Il testo del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è riportato nelle note al preambolo.

98G0442

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 1998.

Destinazione dei trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore previsti dallo stesso articolo;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 1997, art. 4;

Visto lo stanziamento del capitolo 1527 «Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione di prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il 1998, pari a lire 120 miliardi;

Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome formulato nella adunanza del 25 giugno 1998;

Visti i dati raccolti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione del fondo

1. Nelle more dell'attuazione del disposto dei commi 1, 2, 3, dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, i trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997 - serie generale. Nell'utilizzo del fondo, gradualmente e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, è riconosciuta la priorità di destinazione a favore di studenti di prima immatricolazione.

2. Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo integrativo di cui al presente decreto.

3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni ed alle province autonome a:

a) concessione di prestiti d'onore ai sensi delle vigenti normative regionali;

b) concessione di borse di studio nell'anno accademico successivo.

Art. 2.

Il riparto del Fondo per l'anno 1998

1. Con riferimento ai criteri di cui agli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 1997 e ai dati raccolti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (di seguito denominato Ministero) presso le regioni, le province autonome e le università, il Fondo per il 1998 è ripartito sulla base della tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Nel riparto del Fondo è preliminarmente assegnata una quota pari a L. 406.278.681 in favore della

regione Piemonte ad integrazione di quella assegnata nel riparto dell'anno precedente, per effetto di una rettifica del dato sul numero degli studenti idonei.

3. Le somme trasferite alle regioni e alle province autonome sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale e provinciale e sono utilizzate nell'anno accademico 1998/1999.

Art. 3.

I criteri di riparto del fondo per l'anno 1999

1. Nel 1999 il Fondo sarà ripartito tra le regioni e le province autonome che concedono borse di studio ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sulla base dei seguenti criteri:

a) il 60 per cento in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio erogate ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, per l'anno accademico 1998-99, allo svolgimento di attività a tempo parziale degli studenti presso gli organismi regionali di gestione ed alla erogazione di contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale nell'esercizio finanziario 1998. Nel calcolo della spesa complessiva per le borse di studio si tiene conto della quota erogata attraverso l'offerta di servizi gratuiti di vitto e/o alloggio, anche a studenti idonei ma non beneficiari di borsa di studio, secondo le modalità e gli importi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari». Ai fini della determinazione della spesa complessiva, le risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio, allo svolgimento di attività a tempo parziale degli studenti ed alla erogazione di contributi per programmi di studio che prevedano mobilità internazionale, eccedenti il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio per lo stesso anno accademico, sono pesate con un parametro pari a 2 per valori sino al 10 per cento del gettito della tassa, pari a 2,5 per valori sino al 20 per cento della tassa, pari a 3 per valori superiori al 20 per cento;

b) il 25 per cento, in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico 1998-99. Gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari a 2;

c) il 15 per cento, in proporzione al numero di posti alloggio, in gestione diretta o indiretta degli organismi regionali di gestione effettivamente disponibili al 1° novembre 1998. I posti alloggio, resi disponibili nei due anni precedenti tale termine sono pesati con un parametro pari a 2.

2. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera *b)* del precedente comma 1, il numero degli idonei è convenzionalmente incrementato rispettivamente del 100 per cento, del 200 per cento e del 300 per cento per le regioni e le province autonome che, nell'anno accademico 1998-99, abbiano rispettato uno, due o tutti i seguenti termini, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari»:

a) per la presentazione dei bandi per i concorsi per la borsa di studio e i servizi abitativi almeno un mese prima della rispettiva scadenza;

b) per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per la borsa di studio e i servizi abitativi non oltre il 31 ottobre. Qualora la pubblicazione delle predette graduatorie avvenga in modo parziale entro tale data, l'incremento percentuale è applicato sul numero degli idonei pubblicato alla medesima data;

c) per la erogazione della prima rata della borsa entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno. Qualora l'erogazione della prima rata avvenga a favore solo di una parte dei beneficiari entro tale data, l'incremento percentuale è applicato in misura proporzionale.

3. L'incremento convenzionale del numero degli idonei si applica con riferimento ai singoli organismi regionali di gestione che abbiano rispettato uno o più dei termini indicati al comma precedente.

4. Ai fini della determinazione della spesa complessiva per il riparto della quota di cui alla lettera *a)* del precedente comma 1, non si tiene conto della parte derivante dal riparto del Fondo per il 1998.

5. L'importo assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa nell'anno accademico precedente per le finalità del Fondo, derivante dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie. La eventuale quota eccedente viene ripartita tra le altre regioni e le province autonome sulla base dei criteri di cui al comma 1.

6. La riduzione delle risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio, rispetto all'anno accademico precedente, comporta una riduzione complessiva di pari importo della quota attribuibile nel riparto per il 1999. Le eventuali somme derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre regioni e province autonome sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

7. I dati saranno trasmessi dalle regioni e dalle province autonome con competenze in materia di diritto allo studio universitario entro e non oltre un mese dalla data della richiesta del Ministero. I dati non pervenuti entro tale scadenza non saranno presi in considerazione ai fini del riparto del Fondo.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo in base alle norme vigenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1998

Il Presidente del Consiglio del Ministri
PRODI

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 23

Tabella 3 - Riparto finale del Fondo tra le regioni in applicazione dell'art. 4, comma 5 del D.P.C.M. 28.7.1997

REGIONI / PROVINCE AUTONOME	RIPARTO teorico 1998	Risorse dedotte in applicazione art. 4, comma 5 D.P.C.M. 28.7.1997	RIPARTO 1998 ai sensi dell'art. 4, comma 5 D.P.C.M. 28.7.1997	Incidenza %	Integrazione riparto	RIPARTO FINALE
ABRUZZO	L. 2.944.541.608		L. 2.944.541.608	3,060	L. 168.428.996	L. 3.112.970.604
BASILICATA	L. 913.496.855		L. 913.496.855	0,949	L. 52.252.397	L. 965.749.253
CALABRIA	L. 3.982.402.274	-L. 1.274.412.155	L. 2.707.990.119	0,000	L. -	L. 2.707.990.119
CAMPANIA	L. 12.763.546.980		L. 12.763.546.980	13,263	L. 730.080.158	L. 13.493.627.138
EMILIA ROMAGNA	L. 11.390.417.848		L. 11.390.417.848	11,836	L. 651.536.605	L. 12.041.954.453
FRIULI - VENEZIA GIULIA	L. 2.332.203.296	-L. 991.943.598	L. 1.340.259.698	0,000	L. -	L. 1.340.259.698
LAZIO	L. 10.627.357.904		L. 10.627.357.904	11,043	L. 607.889.261	L. 11.235.247.165
LIGURIA	L. 3.297.080.418		L. 3.297.080.418	3,426	L. 188.594.362	L. 3.485.674.779
LOMBARDIA	L. 11.558.836.150	-L. 1.711.093.250	L. 9.847.742.900	0,000	L. -	L. 9.847.742.900
MARCHE	L. 7.286.603.147		L. 7.286.603.147	7,572	L. 416.796.709	L. 7.703.399.856
MOLISE	L. 205.570.472	-L. 137.351.200	L. 68.219.272	0,000	L. -	L. 68.219.272
PIEMONTE	L. 6.276.764.276		L. 6.276.764.276	6,522	L. 359.033.509	L. 6.635.797.785
PUGLIA	L. 5.277.638.185	-L. 1.390.000.000	L. 3.887.638.185	0,000	L. -	L. 3.887.638.185
SARDEGNA	L. 5.485.630.880		L. 5.485.630.880	5,700	L. 313.780.352	L. 5.799.411.232
SICILIA	L. 7.130.734.046		L. 7.130.734.046	7,410	L. 407.880.932	L. 7.538.614.978
TOSCANA	L. 12.863.354.206		L. 12.863.354.206	13,366	L. 735.789.173	L. 13.599.143.379
PROVINCIA TRENTO	L. 1.551.404.700		L. 1.551.404.700	1,612	L. 88.740.990	L. 1.640.145.690
UMBRIA	L. 3.631.938.704		L. 3.631.938.704	3,774	L. 207.748.394	L. 3.839.687.098
VENETO	L. 10.074.199.372		L. 10.074.199.372	10,468	L. 576.248.365	L. 10.650.447.736
TOTALE	L. 119.593.721.320	-L. 5.504.800.203	L. 114.088.921.117	100,000	L. 5.504.800.203	L. 119.593.721.320

98A9898

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del 1° ufficio circoscrizionale delle entrate - sede staccata atti giudiziari e bollo di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota protocollo n. 34229 del 13 ottobre 1998 con la quale il 1° ufficio delle entrate di Cagliari ha comunicato l'irregolare funzionamento della sede staccata atti giudiziari e bollo - palazzo di giustizia Cagliari nel giorno 13 ottobre 1998 su disposizione della procura generale della Repubblica di Cagliari per motivi di sicurezza, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, protocollo n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del 1° ufficio circoscrizionale delle entrate, sede staccata atti giudiziari e bollo di Cagliari, è accertato nel giorno 13 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 27 ottobre 1998

Il direttore regionale: DI IORIO

98A9846

DECRETO 11 novembre 1998.

Attivazione della procedura di esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari di Biella, Catanzaro, Chioggia, Este, Isernia, La Spezia, Piacenza, Portoferraio, nonché presso il servizio di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio di Bologna, Lodi e delle sezioni staccate di Bassano del Grappa (ufficio del territorio di Vicenza), Chiavari (ufficio del territorio di Genova), Finale Ligure (ufficio del territorio di Savona), Ivrea (ufficio del territorio di Torino), Lucera (ufficio del territorio di Foggia), Pescia (ufficio del territorio di Pistoia), Pinerolo (ufficio del territorio di Torino).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto l'art. 2, comma 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale è stato disposto che le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari ed amministrativi, soggetti a trascrizione che danno origine a mutazione di diritti censiti in catasto, sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, di attuazione dell'art. 2, comma 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale è stato stabilito che con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio viene fissata la data a partire dalla quale le volture catastali sono eseguite automaticamente e vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura relative ai suddetti atti, di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Visto il decreto dirigenziale 23 dicembre 1997 del direttore generale del Dipartimento del territorio di attuazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, con il quale vengono dettate le modalità di esecuzione della voltura automatica e di esenzione dall'obbligo di presentazione della voltura in catasto;

Visto il decreto dirigenziale 15 ottobre 1998 del direttore generale del Dipartimento del territorio, con il quale vengono apportate modificazioni al decreto dirigenziale 23 dicembre 1997;

Considerato che la data di attivazione della procedura di esecuzione automatica della voltura catastale è stabilita, per ciascun ufficio, con decreto dirigenziale del direttore generale del Dipartimento del territorio;

Decreta:

Art. 1.

La procedura di esecuzione automatica delle volture catastali per i beni siti nei comuni delle province di Bologna, Catanzaro, Cremona, Foggia, Forlì, Genova, Isernia, La Spezia. Livorno, Lucca, Milano, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rovigo, Savona, Torino, Venezia, Vercelli, Vicenza, sulla base delle corrispondenti note di trascrizione eseguite presso le conservatorie dei registri immobiliari di Biella, Catanzaro, Chioggia, Este, Isernia, La Spezia. Piacenza, Portoferraio, nonché presso il servizio di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio di Bologna, Lodi e delle sezioni staccate di Bassano del Grappa (ufficio del territorio di Vicenza), Chiavari (ufficio del territorio di Genova), Finale Ligure (ufficio del territorio di Savona), Ivrea (ufficio del territorio di Torino), Lucera (ufficio del territorio di Foggia), Pescia (ufficio del territorio di Pistoia), Pinerolo (ufficio del territorio di Torino), entra in vigore il giorno 19 novembre 1998.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A9918

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 ottobre 1998.

Pubblicazione della X edizione della «Farmacopea ufficiale» della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto 26 aprile 1985, con il quale è stato approvato il testo della IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Visti i decreti ministeriali 6 aprile 1987 e 27 maggio 1989, con i quali sono stati approvati il primo e secondo aggiornamento alla IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1991 con il quale è stato approvato il volume «Droghe vegetali e Preparazioni» facente parte integrante della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Visti i decreti ministeriali 29 gennaio 1988, 17 aprile 1991, 9 maggio 1994 e 3 ottobre 1996 con i quali sono stati approvati il I, il II, il III e il IV supplemento alla IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Vista la Farmacopea europea, III edizione, aggiornata ed integrata in base alle risoluzioni del Comitato di sanità pubblica del Consiglio d'Europa (accordo parziale), adottata a seguito delle decisioni prese dalla Commissione europea di farmacopea in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 della convenzione europea predetta;

Sentita la Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale, prevista dalla citata legge 9 novembre 1961, n. 1242;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del testo della nuova edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, predisposto dalla predetta Commissione anche sulla base delle decisioni adottate dalla Commissione europea di farmacopea;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il testo della X edizione della «Farmacopea ufficiale» della Repubblica italiana.

Esso sostituisce, a tutti gli effetti, quello della IX edizione e dei relativi aggiornamenti e supplementi nonché il testo del volume «Droghe vegetali e Preparazioni».

Art. 2.

La X edizione della «Farmacopea ufficiale» sarà pubblicata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed entrerà in vigore a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del comunicato relativo alla emanazione del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 93

98A9899

DECRETO 9 ottobre 1998.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel «Supplemento 1998» della III edizione della Farmacopea europea.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP-CSP (97)1 adottata in data 14 maggio 1997 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica, con la quale è stata decisa l'entrata in vigore del supplemento 1998 alla III edizione della Farmacopea europea;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale del predetto supplemento 1998 alla III edizione della Farmacopea europea, come previsto dal richiamato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

Ritenuto altresì di confermare la disposizione del decreto ministeriale 13 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1997, recante «Approvazione e recepimento di monografie incluse nella terza edizione della Farmacopea europea», emanato prima dell'entrata in vigore della predetta legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese di monografie e capitoli pubblicati nel «Supplemento 1998» alla III edizione della Farmacopea europea, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatta salva, per quanto attiene ai gas medicinali azoto ed aria medicale, la disciplina prevista con separato decreto ministeriale in data odierna.

2. Sono confermate le disposizioni del decreto ministeriale 13 maggio 1997 «Approvazione e recepimento di monografie incluse nella terza edizione della Farmacopea europea» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1997.

3. I testi delle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 e quelli ai quali fa riferimento il decreto ministeriale di cui al comma 2 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b),* del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Roma, 9 ottobre 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 92

ALLEGATO

Supplemento 1998 della Terza Edizione della Farmacopea europea

NUOVI TESTI

Monografie

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE
Aceclofenacum	1281	Aceclofenac	Acéclofénac
Acesulfamum kalicum	1282	Acesulfame potassium	Acésulfame potassique
Acidum chenodeoxycholicum	1189	Chenodeoxycholic acid	Chénodésoxycholique (acide)
Acidum mefenamicum	1240	Mefenamic acid	Méfénamique (acide)
Acidum ursodeoxycholicum	1275	Ursodeoxycholic acid	Ursodésoxycholique (acide)
Aer medicalis*	1238	Air, medical	Air médical
Allii sativi bulbi pulvis	1216	Garlic powder	Ail (poudre d')
Alteplasum ad iniectabile	1170	Alteplase for injection	Altéplase pour solution injectable
Amylum pregelificatum	1267	Starch, pregelatinised	Amidon prégélatinisé
Arachidis oleum hydrogenatum	1171	Arachis oil, hydrogenated	Arachide (huile d') hydrogénée
Aurantii amari floris aetheroleum	1175	Bitter-orange-flower oil	Fleur d'oranger amer (huile essentielle de)
Benperidolum	1172	Benperidol	Benpéridol
Benserazidi hydrochloridum	1173	Benserazide hydrochloride	Bensérazide (chlorhydrate de)
Betulae folium	1174	Birch leaf	Bouleau (feuille de)
Bromperidolum	1178	Bromperidol	Brompéridol
Bufexamacum	1179	Bufexamac	Bufexamac
Buprenorphini hydrochloridum	1181	Buprenorphine hydrochloride	Buprénorphine (chlorhydrate de)
Buprenorphinum	1180	Buprenorphine	Buprénorphine
Calcii ascorbas	1182	Calcium ascorbate	Calcium (ascorbate de)
Calcii dobesilas monohydricum	1183	Calcium dobesilate monohydrate	Calcium (dobésilate de) monohydraté
Carbasalatum calcicum	1185	Carbasalate calcium	Carbasalate calcique
Carmellosum natricum substitutum humile	1186	Carmellose sodium, low substituted	Carmellose sodique faiblement substituée
Carmustinum	1187	Carmustine	Carmustine
Cefiximum	1188	Cefixime	Céfixime
Clemastini fumaras	1190	Clemastine fumarate	Clémastine (fumarate de)
Clozapinum	1191	Clozapine	Clozapine
Crataegi fructus	1220	Hawthorn berries	Aubépine (baie d')
Crotamitonum	1194	Crotamiton	Crotamiton
Dalteparinum natricum	1195	Dalteparin sodium	Daltéparine sodique
Dexchlorpheniramini maleas	1196	Dexchlorpheniramine maleate	Dexchlorphéniramine (maléate de)
Dicycloverini hydrochloridum	1197	Dicycloverine hydrochloride	Dicyclovérine (chlorhydrate de)
Diethylenglycoli monoethylicum aetherum	1198	Diethylene glycol monoethyl ether	Diéthylènglycol (éther monoéthylique de)
Dipyridamolum	1199	Dipyramidole	Dipyridamole
DL-α-Tocopheroli hydrogenosuccinas	1258	DL-α-Tocopheryl hydrogen succinate	DL-α-Tocophéryle (hydrogénosuccinate de)
Dobutamini hydrochloridum	1200	Dobutamine hydrochloride	Dobutamine (chlorhydrate de)
Doxaprami hydrochloridum	1201	Doxapram hydrochloride	Doxapram (chlorhydrate de)

Estriolum	1203	Estriol	Estriol
Etamsylatum	1204	Etamsylate	Etamsylate
Etilefrini hydrochloridum	1205	Etilefrine hydrochloride	Etiléfrine (chlorhydrate d')
Factor IX coagulationis humanus cryodesiccatus*	1223	Human coagulation factor IX, freeze-dried	Facteur IX de coagulation humain cryodesséché
Factor VII coagulationis humanus cryodesiccatus*	1224	Human coagulation factor VII, freeze-dried	Facteur VII de coagulation humain cryodesséché
Fenbendazolum	1208	Fenbendazole	Fenbendazole
Fenbufenum	1209	Fenbufen	Fenbufène
Fentanylum	1210	Fentanyl	Fentanyl
Fenticonazoli nitras	1211	Fenticonazole nitrate	Fenticonazole (nitrate de)
Fluocortoloni pivalas	1212	Fluocortolone pivalate	Fluocortolone (pivalate de)
Fluoresceinum natricum	1213	Fluorescein sodium	Fluorescéine sodique
Frangulae corticis extractum siccum normatum*	1214	Frangula bark dry extract, standardised	Bourdaine (extrait sc titré de)
Galactosum	1215	Galactose	Galactose
Guar	1218	Guar	Guar
Hexetidinum	1221	Hexetidine	Hexétidine
Hydroxyethylis salicylas	1225	Hydroxyethyl salicylate	Hydroxyéthyle (salicylate d')
Iecoris aselli oleum (Typum A)	1192	Cod-liver oil type A	Foie de morue (huile de, type A)
Iecoris aselli oleum (Typum B)	1193	Cod-liver oil type B	Foie de morue (huile de, type B)
Imipenemum	1226	Imipenem	Imipénem
Indii (^{111}In) chloridi solutio	1227	Indium (^{111}In) chloride solution	Indium (^{111}In) (chlorure d') solution
Lactulosum	1230	Lactulose	Lactulose
Levistici radix	1233	Lovage root	Livèche (racine de)
Lupuli flos	1222	Hop strobile	Houblon (cône de)
Macrogloglyceroli oleas	1249	Oleoyl macrogolglycerides	Macrogolglycérides oléiques
Macrogolglyceroli caprylocapras	1184	Caprylcaproyl macrogolglycerides	Macrogolglycérides caprylocapriques
Macrogolglyceroli lauras	1231	Lauroyl macrogolglycerides	Macrogolglycérides lauriques
Macrogolglyceroli linoleas	1232	Linoleoyl macrogolglycerides	Macrogolglycérides linoléiques
Macrogolglyceroli stearas	1268	Stearoyl macrogolglycerides	Macrogolglycérides stéariques
Macrogoli stearas	1234	Macrogol stearate	Macrogol (stéarate de)
Maltitolum	1235	Maltitol	Maltitol
Maltitolum liquidum	1236	Maltitol liquid	Maltitol liquide
Maprotilini hydrochloridum	1237	Maprotiline hydrochloride	Maprotiline (chlorhydrate de)
Mefloquini hydrochloridum	1241	Mefloquine hydrochloride	Méfloquine (chlorhydrate de)
Mepivacaini hydrochloridum	1242	Mepivacaine hydrochloride	Mépivacaïne (chlorhydrate de)
Methylis parahydroxybenzoas natricum	1262	Sodium methyl parahydroxybenzoate	Méthyle (parahydroxybenzoate de) sodique
Mitoxantroni hydrochloridum	1243	Mitoxantrone hydrochloride	Mitoxantrone (chlorhydrate de)
Morphini sulfas	1244	Morphine sulphate	Morphine (sulfate de)
Nimodipinum	1245	Nimodipine	Nimodipine
Nitrendipinum	1246	Nitrendipine	Nitrendipine
Nitrogenium*	1247	Nitrogen	Azote
Norfloxacinum	1248	Norfloxacin	Norfloxacine
Omega-3-acidorum esteri ethylici	1250	Omega-3-acid ethyl esters	Oméga-3 (esters éthyliques d'acides)
Orthosiphonis folium	1229	Java tea	Orthosiphon
Oxybuprocaini hydrochloridum	1251	Oxybuprocaine hydrochloride	Oxybuprocaïne (chlorhydrate d')

Parnaparinum natricum	1252	Parnaparin sodium	Parnaparine sodique
Phenytoinum	1253	Phenytoin	Phénytoïne
Pimozidum	1254	Pimozide	Pimozide
Propylis parahydroxybenzoas natricum	1263	Sodium propyl parahydroxybenzoate	Propyle (parahydroxybenzoate de) sodique
Pyridostigmini bromidum	1255	Pyridostigmine bromide	Pyridostigmine (bromure de)
RRR-α-Tocopheroli acetas*	1257	*RRR*-α-Tocopheryl acetate	*RRR*-α-Tocophéryle (acétate de)
RRR-α-Tocopherolum*	1256	*RRR*-α-Tocopherol	*RRR*-α-Tocophérol
RRR-α-Tocopheroli hydrogenosuccinas	1259	*RRR*-α-Tocopheryl hydrogen succinate	*RRR*-α-Tocophérile (hydrogénosuccinate de)
Sambuci flos	1217	Elder flower	Sureau (fleur de)
Selegilini hydrochloridum	1260	Selegiline hydrochloride	Sélégiline (chlorhydrate de)
Sennae folii extractum siccum normatum	1261	Senna leaf, dry extract, standardised	Séné (feuille de), extrait sec titré de
Sojae oleum hydrogenatum	1265	Soya-bean oil, hydrogenated	Soja (huile de) hydrogénée
Solutiones ad conservationem partium corporis	1264	Solutions for organ preservation	Solutions pour conservation d'organes
Stannosi chloridum dihydricum	1266	Stannous chloride dihydrate	Chlorure stanneux dihydraté
Sufentanili citras	1269	Sufentanil citrate	Sufentanil (citrate de)
Terconazolum	1270	Terconazole	Terconazole
Tinzaparinum natricum	1271	Tinzaparin sodium	Tinzaparine sodique
Tryptophanum	1272	Tryptophan	Tryptophane
Tylosini tartras ad usum veterinarium	1274	Tylosin tartrate for veterinary use	Tylosine (tartrate de) pour usage vétérinaire
Tylosinum ad usum veterinarium	1273	Tylosin for veterinary use	Tylosine pour usage vétérinaire
Vaccinum haemophili stirpe b conjugatum	1219	Haemophilus type B conjugate vaccine	Vaccin conjugué de l'haemophilus type B
Vaccinum morbi partus diminutionis MCMLXXVI inactivatum ad pullum	1202	Egg drop syndrome '76 vaccine, inactivated	Vaccin inactivé de la maladie des œufs hardés
Vaccinum parainfluenzae viri bovini vivum cryodesiccatum	1176	Bovine parainfluenza virus vaccine (live), freeze-dried	Vaccin vivant cryodesséché du virus parainfluenza bovin
Vaccinum rhinotracheitidis viralis felinae inactivatum	1207	Feline viral rhinotracheitis vaccine, inactivated	Vaccin inactivé de la rhinotrachéite virale du chat
Vaccinum rhinotracheitidis viralis felinae vivum cryodesiccatum	1206	Feline viral rhinotracheitis vaccine (live), freeze-dried	Vaccin vivant cryodesséché de la rhinotrachéite virale du chat
Vaccinum viri syncytialis meatus spiritus bovini vivum cryodesiccatum	1177	Bovine respiratory syncytial virus vaccine (live), freeze-dried	Vaccin vivant cryodesséché du virus syncytial respiratoire bovin
Vindesini sulfas	1276	Vindesine sulphate	Vindésine (sulfate de)
Xanthani gummi	1277	Xanthan gum	Gomme xanthane
Xylosum	1278	Xylose	Xylose
Zinci acexamas	1279	Zinc acexamate	Zinc (acéxamate de)
Zolpidemi tartras	1280	Zolpidem tartrate	Zolpidem (tartrate de)

Monografie generali sulle forme farmaceutiche

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE
Masticabilia cummis medicata*	1239	Chewing gums, medicated	Gommes à macher médicamenteuses
Praeparationes intraruminales*	1228	Intraruminal devices	Dispositifs intraruminaux

Capitoli generali

N.	INGLESE	FRANCESE
2.1.6	Gas detector tubes*	Tubes détecteurs de gaz
2.2.41	Circular dichroism	Dichroïsme circulaire
2.4.25	Residual ethylene oxide and dioxan	Oxyde d'éthylène et dioxane résiduels
2.5.29	Sulphur dioxide*	Dioxyde de soufre
2.5.30	Oxidising substances*	Substances oxydantes
2.5.31	Ribose in polysaccharide vaccines	Ribose dans les vaccins polyosidiques
2.7.10	Assay of human coagulation factor VII*	Dosage du facteur VII de coagulation
2.7.11	Assay of human coagulation factor IX*	Dosage du facteur IX de coagulation
2.7.12	Assay of heparin in coagulation factor concentrates*	Dosage de l'héparine dans les facteurs de coagulation
2.9.22	Softening time determination of lipophilic suppositories*	Temps de ramollissement des suppositoires lipophiles

TESTI REVISIONATI

Monografie

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE
Aciclovirum*	0968	Aciclovir	Aciclovir
Acidum salicylicum*	0366	Salicylic acid	Salicylique (acide)
Amoxicillinum natricum*	0577	Amoxicillin sodium	Amoxicilline sodique
Amoxicillinum trihydricum*	0260	Amoxicillin trihydrate	Amoxicilline trihydratée
Ampicillinum natricum*	0578	Ampicillin sodium	Ampicilline sodique
Benzilpenicillinum natricum*	0114	Benzylpenicillin sodium	Benzylpénicilline sodique
Benzylpenicillinum kalicum*	0113	Benzylpenicillin potasium	Benzylpénicilline potassique
Benzylpenicillinum procainum*	0115	Benzylpenicillin procaine	Benzylpénicilline procaïne
Betamethasoni acetas*	0975	Betamethasone acetate	Bétaméthasone (acétate de)
Betamethasoni natrii phosphas*	0810	Betamethasone sodium phosphate	Bétaméthasone (phosphate sodique de)
Brompheniramini maleas*	0977	Brompheniramine maleate	Bromphéniramine (maléate de)
Calcitriolum*	0883	Calcitriol	Calcitriol
Camphora racemica*	0655	Camphor, racemic	Camphre racémique
Carbonei dioxidum*	0375	Carbon dioxide	Carbone (dioxyde de)
Cefaclorum*	0986	Cefaclor	Céfaclor
Cefalotinum natricum*	0987	Cefalotin sodium	Céfalotine sodique
Cefotaximum natricum*	0989	Cefotaxime sodium	Céfotaxime sodique
Chinidini sulfas*	0017	Quinidine sulphate	Quinidine (sulfate de)
Chinini hydrochloridum*	0018	Quinine hydrochloride	Quinine (chlorhydrate de)
Chinini sulfas*	0019	Quinine sulphate	Quinine (sulfate de)

Chlortalidonum*	0546	Chlorthalidone	Chlortalidone
Cinnarizinum*	0816	Cinnarizine	Cinnarizine
Cloxacillinum natricum*	0661	Cloxacillin sodium	Cloxacilline sodique
Desmopressinum*	0712	Desmopressin	Desmopressine
Dexamethasoni natrii phosphas*	0549	Dexamethasone sodium phosphate	Dexaméthasone (phosphate sodique de)
Dexamethasonum*	0388	Dexamethasone	Dexaméthasone
Dicloxacillinum natricum*	0663	Dicloxacillin sodium	Dicloxacilline sodique
Dinitrogenii oxidum*	0416	Nitrous oxide	Azote (protoxyde d')
Diprophyllinum*	0486	Diprofylline	Diprophylline
Dopamini hydrochloridum*	0664	Dopamine hydrochloride	Dopamine (chlorhydrate de)
Enoxaparinum natricum*	1097	Enoxaparin sodium	Enoxaparine sodique
Ethylcellulosum*	0822	Ethylcellulose	Ethylcellulose
Etofyllinum*	0492	Etofylline	Etofylline
Eucalypti aetheroleum*	0390	Eucalyptus oil	Eucalyptus (huile essentielle d')
Factor VIII coagulationis humanus cryodesiccatus*	0275	Human coagulation factor VIII, freeze-dried	Facteur VIII de coagulation humain cryodesséché
Flucloxacillinum natricum*	0668	Flucloxacillin sodium	Flucloxacilline sodique
Framycetini sulfas*	0180	Framycetin sulphate	Framycétine (sulfate de)
Frangulae cortex*	0025	Frangula bark	Bourdaine
Galli (^{67}Ga) citratis solutio iniectabilis*	0555	Gallium (^{67}Ga) citrate injection	Gallium (^{67}Ga) (citrate de) solution injectable de
Gonadorelini acetas*	0827	Gonadorelin acetate	Gonadoréline (acétate de)
Guar galactomannanum*	0908	Guar galactomannan	Guar (galactomannane du)
Haloperidolum*	0616	Haloperidol	Halopéridol
Histidinum*	0911	Histidine	Histidine
Hydrochlorothiazidum*	0394	Hydrochlorothiazide	Hydrochlorothiazide
Hydroxyethylcellulosum*	0336	Hydroxyethylcellulose	Hydroxyéthycellulose
Hypromellosi phthalas*	0347	Hypromellose phthalate	Hypromellose (phtalate d')
Immunoglobulinum humanum hepatitidis B ad usum intravenosum*	1016	Human hepatitis B immunoglobulin for intravenous use	Immunoglobuline humaine de l'hépatite B pour administration par voie intraveineuse
Ketoconazolum*	0921	Ketoconazole	Kétoconazole
Labetaloli hydrochloridum*	0923	Labetalol hydrochloride	Labétalol (chlorhydrate de)
Lactulosum liquidum*	0924	Lactulose liquid	Lactulose liquide
Liquiritiae radix*	0277	Liquorice root	Réglisse (racine de)
Lomustinum*	0928	Lomustine	Lomustine
Metformini hydrochloridum*	0931	Metformin hydrochloride	Metformine (chlorhydrate de)
Metrifonatum*	1133	Metrifonate	Métrifonate
Morphini hydrochloridum*	0097	Morphine hydrochloride	Morphine (chlorhydrate de)
Natrii laurilsulfas*	0098	Sodium laurilsulfate	Sodium (laurilsulfate de)
Natrii nitroprussias*	0565	Sodium nitroprusside	Sodium (nitroprussiate de)
Neomycini sulfas*	0197	Neomycin sulphate	Néomycine (sulfate de)
Nystatinum*	0517	Nystatin	Nystatine
Olivae oleum*	0518	Olive oil	Olive (huile d')
Oxygenium*	0417	Oxygen	Oxygène
Oxytocini solutio concentrata*	0779	Oxytocin concentrated solution	Oxytocine (solution concentrée d')
Oxytocinum*	0780	Oxytocin	Oxytocine
Penicillaminum*	0566	Penicillamine	Pénicillamine
Pivampicillinum*	0852	Pivampicillin	Pivampicilline

Plasma humanum ad separationem*	0853	Human plasma for fractionation	Plasma humain pour fractionnement
Prazosini hydrochloridum*	0856	Prazosin hydrochloride	Prazosine (chlorhydrate de)
Prednisoloni acetas*	0734	Prednisolone acetate	Prednisolone (acétate de)
Prednisoloni natrii phosphas*	0735	Prednisolone sodium phosphate	Prednisolone (phosphate sodique de)
Promethazini hydrochloridum*	0524	Promethazine hydrochloride	Prométhazine (chlorhydrate de)
Protamini hydrochloridum*	0686	Protamine hydrochloride	Protamine (chlorhydrate de)
Protamini sulfas*	0569	Protamine sulphate	Protamine (sulfate de)
Prothrombinum multiplex humanum cryodesiccatum	0554	Human prothrombin complex, freeze-dried	Complexe prothrombique humain cryodesséché
Proxyphyllinum*	0526	Proxyphylline	Proxyphylline
Rhamni purshianae cortex*	0105	Cascara	Cascara
Riboflavini natrii phosphas*	0786	Riboflavine sodium phosphate	Riboflavine (phosphate sodique de)
Rifamycinum natricum*	0432	Rifamycin sodium	Rifamycine sodique
Saccharum*	0204	Sucrose	Saccharose
Salbutamoli sulfas*	0687	Salbutamol sulphate	Salbutamol (sulfate de)
Salbutamolum*	0529	Salbutamol	Salbutamol
Sennae folium*	0206	Senna leaf	Séné (feuille de)
Sennae fructus acutifoliae*	0207	Senna pods, Alexandrian	Séné de Khartoum ou d'Alexandrie (fruit de)
Sennae fructus angustifoliae*	0208	Senna pods, Tinnevelly	Séné de l'Indie ou de Tinnevelly (fruit de)
Sesami oleum*	0433	Sesame oil	Sésame (huile de)
Solani amylum*	0355	Potato starch	Amidon de pomme de terre
Sulfasalazinum*	0863	Sulfasalazine	Sulfasalazine
Sulfur ad usum externum*	0953	Sulphur for external use	Soufre pour usage externe
Sulindacum*	0864	Sulindac	Sulindac
Technetii (^{99m}Tc) medronati solutio iniectabilis*	0641	Technetium (^{99m}Tc) medronate injection	Technétium (^{99m}Tc) (médronate-) solution injectable de
Tenoxicamum*	1156	Tenoxicam	Ténoxicam
Ticarcillinum natricum*	0956	Ticarcillin sodium	Ticarcilline sodique
Triamcinoloni acetonidum*	0533	Triamcinolone acetonide	Triamcinolone (acétonide de)
Triamcinoloni hexacetonidum*	0867	Triamcinolone hexacetonide	Triamcinolone (hexacétonide de)
Tricalcii phosphas*	1052	Calcium phosphate	Phosphate tricalcique
Tritici amylum*	0359	Wheat starch	Amidon de blé
Tuberculini derivatum proteinosum purificatum ad usum humanum*	0151	Tuberculin purified protein derivative for human use	Tuberculine (dérivé protéinique purifié de) pour usage humain
Tuberculinum pristinum ad usum humanum*	0152	Tuberculin, old, for human use	Tuberculine (vieille) pour usage humain
Vaccina ad usum humanum*	0153	Vaccines for human use	Vaccins pour usage humain
Vaccinum hepatitidis A inactivatum adsorbatum*	1107	Hepatitis A vaccine (inactivated) adsorbed	Vaccin inactivé de l'hépatite A adsorbé
Vaccinum influenzae equi inactivatum*	0249	Equine influenza vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la grippe équine
Vaccinum morbi Aujeszkyi ad suem inactivatum*	0744	Aujeszky's disease vaccine (inactivated) for pigs	Vaccin inactivé de la maladie d'Aujeszky pour le porc
Vaccinum morbi Aujezkyi ad suem vivum cryodesiccatum ad usum parenterale*	0745	Aujeszky's disease vaccine (live) for pigs for parenteral administration, freeze-dried	Vaccin vivant cryodesséché de la maladie d'Aujeszky pour le porc pour administration parentérale

Vaccinum rabiei inactivatum ad usum veterinarium*	0451	Rabies vaccine (inactivated) for veterinary use	Vaccin rabique inactivé pour usage vétérinaire
Valerianae radix*	0453	Valerian root	Valériane (racine de)
Zopiclonum*	1060	Zopiclone	Zopiclone

Monografie generali sulle forme farmaceutiche

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE
Compressi*	0478	Tablets	Comprimés

Capitoli generali

N.	INGLESE	FRANCESE
2.4.23	Sterols in fatty oils*	Stérols dans les huiles grasses
2.5.7	Unsaponifiable matter*	Insaponifiable
2.6.1	Sterility test*	Stérilité
2.6.2	Mycobacteria*	Mycobactéries
2.6.7	Mycoplasmas*	Mycoplasmes
2.6.14	Bacterial endotoxins*	Endotoxines bactériennes
2.6.16	Tests for extraneous agents in viral vaccines for human use*	Essai des agents étrangers dans les vaccins
2.7.2	Microbiological assay of antibiotics*	Titrage microbiologique des antibiotiques
2.9.4	Test for dissolution of transdermal patches*	Essai de dissolution des dispositifs transdermiques
3.1.4	Polyethylene without additives for containers for parenteral and ophthalmic preparations*	Polyéthylène sans additifs pour récipients destinés aux préparations pour administration parentérale et aux préparations ophtalmiques
3.1.5	Polyethylene with additives for containers for parenteral and ophthalmic preparations*	Polyéthylène avec additifs pour récipients destinés aux préparations pour administration parentérale et aux préparations ophtalmiques
3.1.6	Polypropylene for containers and closures for parenteral and ophthalmic preparations*	Polypropylène pour récipients et fermetures destinés aux préparations pour administration parentérale et pour usage ophtalmique
5.1.4	Microbiological quality of pharmaceutical preparations*	Qualité microbiologique des préparations pharmaceutiques

I testi contrassegnati da un asterisco sono inclusi, in lingua italiana, nella X edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le edizioni della Farmacopea europea sono reperibili presso:

"European Department for the Quality of Medicines"
B P 907
F 67029 Strasbourg Cedex 1
Francia
Tel. [33] 3 88412036
Fax [33] 3 88412771

La segreteria Tecnica della Farmacopea italiana può provvedere, su motivata richiesta, a fornire chiarimenti eventualmente necessari in relazione ai testi in lingua inglese e francese.

Fax [39] 06 49387151

98A9900

DECRETO 9 ottobre 1998.

Autorizzazione provvisoria all'esercizio di attività ricadenti in ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, relativo al recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, relativo all'attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, relativo all'attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali;

Visto il decreto ministeriale in data odierna che dispone l'entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubbicati nel supplemento 1998 della 3ª edizione della Farmacopea europea;

Rilevato che, per effetto di quanto previsto nel supplemento della Farmacopea europea, l'azoto e l'aria medicale vengono sottoposti alla disciplina dei gas medicinali;

Ritenuta la necessità di autorizzare provvisoriamente l'ulteriore produzione e commercializzazione dei gas medicinali azoto e aria medicale, in attesa delle determinazioni ministeriali sulle domande di autorizzazione che le aziende interessate sono tenute a presentare ai sensi del decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Le imprese produttrici dei gas medicinali «azoto» ed «aria medicale» che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale, in data odierna, citato in premessa, ricadono nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, sono autorizzate a proseguire detta produzione, a condizione che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto trasmettano al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - apposita domanda redatta secondo lo schema indicato in allegato 1.

2. L'autorizzazione provvisoria di cui sopra avrà validità fino alle determinazioni del Ministero della sanità, sulla predetta domanda.

Art. 2.

1. Le imprese, operanti la distribuzione all'ingrosso dei gas medicinali «azoto» ed «aria medicale», che alla data dell'entrata in vigore del decreto ministeriale in data odierna, citato in premessa, ricadono nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, sono autorizzate a proseguire le loro attività purché presentino, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la relativa domanda di autorizzazione alla competente regione o provincia autonoma, secondo le disposizioni che verranno da queste ultime dettate.

2. L'autorizzazione provvisoria di cui sopra avrà validità fino alle determinazioni della competente regione o provincia autonoma, sulla predetta domanda.

Il presente decreto entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 94

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(in bollo)

Al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Viale della Civiltà Romana, 7 - 00147 ROMA

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva per i gas medicinali: azoto (riportare solo se interessa); aria medicinale (riportare solo se interessa).

La società .... con sede legale .... codice fiscale .... con officina sita in ....

Chiede

di essere autorizzata a proseguire nella sede produttiva sopra indicata
la produzione primaria (riportare solo se interessa);
la produzione secondaria (riportare solo se interessa),
del seguente gas medicinale:
azoto (riportare solo se interessa);
aria medicale (riportare solo se interessa).

Firme

Il rappresentante legale della società

....

Il direttore tecnico

....

La domanda in questione deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) dichiarazione esplicita della sede legale della società;

2) certificato, in bollo, di iscrizione alla C.C.I.A.A. con iscrizione alla cancelleria commerciale del tribunale, da tale certificato deve risultare anche che la società svolge attività produttiva nel settore dei gas medicinali;

3) copia autenticata in bollo e registrata, dell'atto notarile concernente la costituzione della società;

4) attribuzione del numero del codice fiscale;

5) planimetria (dove vengano evidenziate le zone di produzione e di imbombolamento, le zone di deposito e i serbatoi);

6) relazione tecnica firmata dal direttore tecnico della sede in questione in cui vengano:

a) specificati i tipi di gas prodotti e/o immessi in contenitori destinati all'impiego terapeutico;

b) descritti gli impianti e le strutture utilizzate e le modalità operative adottate;

c) organigramma;

d) nominativo del direttore tecnico;

7) da parte del direttore tecnico dovrà pervenire:

a) nomina del D T da parte della ditta;

b) dichiarazione di accettazione con firma autenticata in bollo, contenenti i dati anagrafici e il titolo di studio;

c) curriculum del direttore tecnico da cui si evinca che lo stesso possieda un'esperienza pratica di almeno due anni nel settore dei gas medicinali;

8) documentazione ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 1996 (*Gazzetta Uffiicale* n. 73 del 27 marzo 1996);

9) attestazione del versamento effettuato sul c/c n. 40994006 intestato al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza indicando la causale.

Tale versamento sarà di L. 1.015.000, se trattasi di produzione secondaria di gas medicinali, di L. 10.150.000, se trattasi di produzione primaria di gas medicinali (decreto ministeriale del 19 luglio 1973 e decreto ministeriale 10 febbraio 1998).

N.B. — I documenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 7*c*) e 8) non devono essere prodotti qualora già presenti, in forma aggiornata agli atti del Ministero della sanità.

98A9901

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 4 novembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino e Caserta.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 5 agosto 1998 nella provincia di Caserta;

grandinate del 5 agosto 1998 al 6 agosto 1998 nella provincia di Avellino;

venti impetuosi dal 6 agosto 1998 al 7 agosto 1998 nella provincia di Avellino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino:

grandinate del 5 agosto 1998, del 6 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Altavilla Irpina, Cervinara, Montefalcione, Pratola Serra, Rotondi, San Martino Valle Caudina;

venti impetuosi dal 6 agosto 1998 al 7 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Domicella, Lauro, Pago del Vallo di Lauro, Quindici, Taurano.

Caserta: grandinate del 5 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Bellona, Caianello, Calvi Risorta, Camigliano, Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pastorano, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Presenzano, Riardo, Rocca d'Evandro, Roccaromana, San Pietro Infine, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Vitulazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

98A9881

DECRETO 4 novembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 4 settembre 1998 nella provincia di Perugia;

piogge alluvionali del 4 settembre 1998 nella provincia di Perugia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Perugia:

grandinate del 4 settembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Montefalco, Spoleto;

piogge alluvionali del 4 settembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Castel Ritaldi, Montefalco, Spoleto, Trevi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

98A9882

DECRETO 4 novembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bolzano.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Bolzano degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 14 maggio 1998 al 2 agosto 1998 nella provincia di Bolzano;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bolzano: grandinate dal 14 maggio 1998 al 2 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g),* nel, territorio dei comuni di Aldino, Andriano, Bolzano, Bronzolo, Caldaro sulla Strada del Vino, Castelbello Ciardes, Chiusa, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Funes, Gargazzone, Laces, Lagundo, Laives, Lana, Lasa, Magré all'Adige, Marlengo, Montagna, Nalles, Naturno, Naz Sciaves, Ora, Postal, Prato allo Stelvio, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio Atesino, Scena, Silandro, Terlano, Termeno, Tesimo, Vadena, Varna, Velturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazztta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

98A9883

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 19 ottobre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del sottofondo di rivestimenti di ponti delle navi denominato «Dex-O-Tex Subkote L. W.» prodotto dalla società A.R.T.I., in Napoli.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962 n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 34.8 e 49.3 del capitolo II-2, parte *C* della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 687(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 21 gennaio 1998, presentata dalla società A.R.T.I. S.r.l., con sede a Napoli, via S. Giovanni, 164-*bis,* intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il sottofondo di rivestimenti di ponti delle navi denominato «Dex-O-Tex Subkote L. W.»;

Visto il parere favorevole del Ministero degli interni - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, trasmesso con nota n. NS1014/4154/ sott. 265, in data 31 agosto 1998;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione sugli accertamenti eseguiti, in data 27 novembre 1997, con allegato il rapporto n. 97--DG-41-TA, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il sottofondo di rivestimenti di ponti delle navi denominato «Dex-O-Tex Subkote L. W.», prodotto dalla società A.R.T.I. sopracitata.

Il predetto sottofondo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Il predetto sottofondo, di densità 0,85 kg/dm^3 e spessore 10/12 mm, è costituito, a partire dalla lamiera da 3mm di spessore simulante il ponte, da:

un strato di ancoraggio composto da una miscela di Paste 38, polvere Dex-O-Tex, spessore 0,5 mm;

uno strato composto da un impasto di paste 38, polvere Dex-O-Tex e inerti superleggeri, spessore circa 10 mm;

un strato di finitura composto da un impasto di paste 38, polvere Dex-O-Tex, spessore 0,7 mm.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A9761

DECRETO 19 ottobre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della luce per cintura di salvataggio denominata «Hemilight HL 8-9 M» prodotta dalla ACR Electronics di Fort Lauderdale (U.S.A.).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 32.3 del capitolo III, parte della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quali la risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996 e la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto legislativo 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, presentata dalla Società In.Co.Mar S.r.l., con sede a Genova, via Gramsci, 14, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per la luce per cintura di salvataggio denominata «Hemilight HL 8-9 M»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione sugli accertamenti eseguiti, in data 23 giugno 1998, con allegato il rapporto n. 98-DG-85-TA, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» la luce per cintura di salvataggio denominata «Hemilight HL 8-9 M», prodotta dalla ACR Electonics di Fort Lauderdale (U.S.A.).

Il predetto dispositivo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa. Nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in fondo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale della luce: «Hemilight HL 8-9 M»;

data di fabbricazione (mese ed anno);

Ris. IMO A. 689(17);

marchi «tipo approvato» Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore del dispositivo dovrà fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74(83), come emendata.

L'idoneità di tale luce ad essere sistemata sui vari tipi di cinture di salvataggio dovrà essere verificata in occasione delle prove di prototipo delle cinture di salvataggio stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A9762

DECRETO 19 ottobre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del verricello elettrico tipo «E.W.12» per imbarcazioni di salvataggio, fabbricato dalla società Tecnimpianti S.p.a., in Termini Imerese.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, 48.1 e 48.2 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Viste le risoluzione A. 687(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991, come emendata, e le norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'istallazione dei mezzi di salvataggio;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista la domanda in data 4 agosto 1998 della società Tecnimpianti S.p.a., con sede a Termini Imerese (Palermo), presso la Strada Consortile Fiume Torto, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il verricello elettrico tipo «E.W.12» per imbarcazioni di salvataggio;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio STR/031271/GCO in data 29 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il verricello elettrico tipo «E.W.12» per imbarcazioni di salvataggio, fabbricato dalla società Tecnimpianti S.p.a. sopracitata.

Il predetto verricello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale del verricello: «E.W.12»;

carico di lavoro totale (CL = 156.8 kN);

velocità massima di ammainata: (V = 56.8 m/min.);

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti della navigazione»;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del verricello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74, come emendata.

Il citato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.1 del capitolo III della convenzione sopracitata e della sezione 6 della parte II della Ris. IMO A. 689(17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A9763

DECRETO 19 ottobre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della gru tipo «SAR-1-R/C-LL» per battello di emergenza, fabbricata dalla società Pellegrini S.r.l., in Verona.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, 48.1 e 48.2 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74)(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Viste la risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991, come emendata, e le norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1991, n. 84, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 24 luglio 1998, della Società Pellegrini S.r.l., con sede a Verona, in via Torricelli 2/A, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la gru tipo «SAR-1-R/C-LL» per battello di emergenza;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio STR/029791/GCO in data 16 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» la gru tipo «SAR-1-R/C-LL», per battello di emergenza, fabbricata dalla società Pellegrini S.r.l. sopracitata.

La predetta gru dovrà essere costituita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

nome del fabbricante e marchio di fabbrica;

tipo di verricello «SAR-1-R/C-LL»;

carico di lavoro (CL = 11.78 kN);

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto ministeriale di approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del verricello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.

Il citato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.1 del cap. III della convenzione sopracitata e della sez. 6 della parte II della Ris. IMO A. 689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A9764

DECRETO 10 novembre 1998.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria. Criteri per l'assegnazione di ecopunti nell'anno 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1° marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1° agosto 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in con proprio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 28 novembre 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, il decreto dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, il decreto dirigenziale 19 settembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1995, il decreto dirigenziale 15 novembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1995, il decreto dirigenziale 13 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1995, il decreto dirigenziale 30 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1996; il decreto dirigenziale 8 ottobre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1996; il decreto dirigenziale 2 dicembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996; il decreto dirigenziale 7 maggio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1997; il decreto dirigenziale 16 settembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1997; il decreto dirigenziale 30 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1997; il decreto dirigenziale 3 marzo 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1998; il decreto dirigenziale 29 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1998;

Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Visto il regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese aventi diritto viene calcolata, per il 1999, moltiplicando il numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel 1998 per 8 (consumo di ecopunti per ogni transito previsto dal regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 per l'anno 1998).

2. Il numero dei transiti effettuato da ciascuna impresa nel 1998 viene calcolato in base ai dati rilevati dal sistema informativo della M.C.T.C. e dal sistema informativo della Kapsch.

3. Non vengono conteggiati, per i fini indicati dal precedente comma, i transiti effettuati con ecopunti rilasciati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto dirigenziale 16 settembre 1997 e con ecopunti rilasciati ai sensi dell'articolo 3 del decreto dirigenziale 29 luglio 1998.

4. Le imprese che hanno effettuato la restituzione di una quota di ecopunti ai sensi dell'art. 6 del decreto dirigenziale 16 settembre 1997 otterranno per l'anno 1999 una quantità di ecopunti pari a quella loro spettante per l'anno 1998 decurtata della percentuale derivante dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione del 30 luglio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 riguardante il sistema degli ecopunti.

5. L'assegnazione degli ecopunti effettuata secondo i criteri indicati ai commi precedenti del presente articolo verrà effettuata, in via provvisoria, a partire dal 1° gennaio 1999 e in via definitiva a partire dal momento in cui saranno disponibili tutti i dati relativi al traffico effettuato nel 1998 dalle singole imprese.

6. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo, al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo.

Art. 2.

1. Nell'eventualità che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese aventi diritto superi il numero totale degli ecopunti spettanti ai vettori italiani (4.021.252), il numero di ecopunti spettanti a ciascuna impresa, calcolato secondo i criteri esposti nel precedente art. 1, viene ridotto di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese aventi diritto e il numero degli ecopunti disponibili per i vettori italiani per l'anno 1999.

Capitolo II

AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO

Art. 3.

1. Per le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio è riservata una percentuale di ecopunti pari al 5% (201.062) dell'intero ammontare di ecopunti a disposizione dei vettori italiani per l'anno 1999.

2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio titolari di ecopunti al 1° gennaio 1995 e che presentano domanda di rinnovo ai sensi del successivo art. 5, viene assegnata, entro i limiti della percentuale indicata al precedente comma, una quota di ecopunti calcolata secondo i criteri indicati agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

3. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio non assegnatarie di ecopunti, che si impegnano ad utilizzare per l'attraversamento del territorio austriaco veicoli il cui Copdokument attesta un consumo di ecopunti pari o inferiore a 8, verranno attribuiti, dietro presentazione di apposita domanda, con validità trimestrale, gli ecopunti non assegnati alle imprese di cui al precedente comma.

4. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante o dal titolare, redatte secondo l'allegato n. 2, dovranno pervenire entro il 15 gennaio 1999 per il primo trimestre, il 31 marzo 1999 per il secondo trimestre, il 30 giugno 1999 per il terzo trimestre ed il 30 settembre 1999 per il quarto trimestre alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma. Ad esse dovrà essere allegata l'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo).

5. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio titolari di ecopunti all'inizio del 1999, ai sensi del secondo comma del presente articolo, che terminano la propria assegnazione, possono presentare domanda per ottenere ulteriori ecopunti per il successivo trimestre, purché abbiano in disponibilità un veicolo con le caratteristiche di cui al comma 3 ed abbiano effettuato almeno il 75% dei passaggi con veicoli con tali caratteristiche.

Art. 4.

1. L'impresa di trasporto di merci in conto proprio che, avendo ottenuto ecopunti ai sensi dell'art. 3 comma 3, del presente decreto, non ne utilizzi almeno il 50% nel corso del trimestre di validità, non potrà accedere a nessuna ulteriore assegnazione nel corso dell'anno.

2. L'impresa che, avendo ottenuto ecopunti ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 3 comma, 5, del presente decreto, li utilizzi con veicoli aventi un consumo di ecopunti superiore a 8, non potrà accedere a nessuna ulteriore assegnazione di ecopunti nel corso dell'anno.

Capitolo III

PROCEDURE DI RINNOVO

Art. 5.

1. Le imprese assegnatarie di ecopunti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale 2 dicembre 1996 e che nel 1998 hanno effettuato transiti attraverso il territorio austriaco, per ottenere ecopunti per l'anno 1999 nella misura e secondo i criteri indicati negli articoli 1 e 2 del presente decreto, devono presentare, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 dicembre 1998, domanda di rinnovo.

2. In caso di mancata presentazione della domanda, entro il termine stabilito nel comma precedente, l'assegnazione degli ecopunti alle imprese in questione verrà azzerata a partire dal 1° gennaio 1999. La riassegnazione degli ecopunti, che risulteranno azzerati alla data del 1° gennaio 1999 potrà avvenire soltanto dietro presentazione di domanda di riassegnazione entro il termine improrogabile del 31 gennaio 1999.

3. L'assegnazione degli ecopunti all'imprese interessate avverrà nell'ambito dei tempi tecnici necessari per il compimento di tale operazione.

4. Le imprese che al 31 gennaio 1999 non hanno presentato domanda di rinnovo verranno escluse dal numero delle imprese assegnatarie.

5. Le domande di cui ai comma precedenti sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, redatte secondo l'allegato n. 1, con allegata l'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo), dovranno essere inviate alla Direzione generale della M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma.

Capitolo IV

PROCEDURE DI RESTITUZIONE ECOPUNTI

Art. 6.

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che, in base ai loro programmi aziendali, ritengono di avere a disposizione una quantità di ecopunti superiore alle loro necessità, possono presentare domanda di restituzione nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1999.

2. La domanda di restituzione potrà riguardare una quota di ecopunti pari, al massimo, al 20% dell'assegnazione dell'impresa interessata per l'anno 1999.

3. Gli ecopunti restituiti, trasformati in transiti secondo il valore NOx (8) previsto per il 1999, costituiranno base valutabile ai fini della determinazione dell'assegnazione di ecopunti per il 2000.

4. La domanda per effettuare la restituzione ai sensi dei precedenti comma deve essere redatta su carta semplice secondo l'allegato n. 3, corredata dell'attestazione del versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo), sottoscritta ai sensi della legislazione vigente, deve pervenire alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma, entro il 30 settembre 1999.

Art. 7.

1. Gli ecopunti restituiti ai sensi del precedente articolo verranno assegnati a quelle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che ne fanno domanda e che al 30 settembre 1999 hanno consumato almeno il 75% della propria assegnazione.

2. La quota di ecopunti da assegnare a ciascuna impresa sarà determinata in base alla media mensile dei primi nove mesi dell'anno 1999 in una quantità tale da consentire il proseguimento dell'attività di trasporto per i successivi tre mesi e comunque nei limiti degli ecopunti restituiti ai sensi del precedente articolo.

3. La domanda per ottenere l'assegnazione di ecopunti ai sensi dei precedenti comma, redatta su carta semplice secondo l'allegato n. 4, corredata dell'attestazione del versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, deve pervenire alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma, nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 ottobre 1999.

4. Le domande pervenute al di fuori del periodo indicato al precedente comma verranno archiviate.

Capitolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 8.

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che al 31 ottobre 1999 hanno consumato il 90% della propria assegnazione, possono ottenere, nei limiti degli ecopunti eventualmente disponibili, su domanda, un numero di ecopunti che, tenuto conto della media dei consumi aziendali dei primi 10 mesi dell'anno, gli consenta di effettuare transiti nel mese di dicembre 1999.

2. Le domande di cui al comma precedente, redatte secondo l'allegato n. 4, devono essere indirizzate alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma, con allegata l'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e devono pervenire nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre 1999.

3. Le domande pervenute al di fuori del periodo indicato al precedente comma verranno archiviate.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza della Direzione generale della M.C.T.C., le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto verranno archiviate.

Art. 10.

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 novembre 1998

Il direttore generale: BERRUTI

ALLEGATO 1

Alla Direzione generale della M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33 - Via Caraci, 36 - 00157 ROMA

La sottoscritta impresa .... con sede legale in .... numero d'iscrizione all'albo dei trasportatori o all'elenco dei trasportatori in conto proprio .... chiede il rinnovo dell'assegnazione di ecopunti per l'anno 1999.

Firma

....
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto .... ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.

Firma

....
(per accettazione)

Firma

....
(del titolare o del legale rappresentante)

ALLEGATO 2

Alla Direzione generale della M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33 - Via Caraci, 36 - 00157 ROMA

La sottoscritta impresa .... con sede legale in .... numero d'iscrizione all'elenco dei trasportatori in conto proprio .... chiede per il .... trimestre dell'anno 1999 una quantità di ecopunti pari a ....

Firma

....
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto .... ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.

Firma

....
(per accettazione)

Firma

....
(del titolare o del legale rappresentante)

ALLEGATO 3

Alla Direzione generale della M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33 - Via Caraci, 36 - 00157 ROMA

La sottoscritta impresa .... con sede legale in .... numero d'iscrizione all'albo dei trasportatori .... chiede di poter restituire una quota di ecopunti della propria assegnazione annuale pari a ....

Firma

....
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto .... ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.

Firma

....
(per accettazione)

Firma

....
(del titolare o del legale rappresentante)

ALLEGATO 4

Alla Direzione generale della M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33 - Via Caraci, 36 - 00157 ROMA

La sottoscritta impresa .... con sede legale in .... numero d'iscrizione all'albo dei trasportatori .... chiede l'assegnazione di un'ulteriore quota di ecopunti pari a ....

Firma

....
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto .... ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.

Firma

....
(per accettazione)

Firma

....
(del titolare o del legale rappresentante)

98A9902

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 ottobre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con successive modificazioni ed integrazioni;

le direttive ministeriali emanate con circolare n. 30/81 del 20 marzo 1981 e n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del Codice civile;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente le sottoelencate società cooperative;

il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative della riunione del 23 luglio 1998;

Si decreta:

Le società cooperative di seguito indicate sono sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 7 luglio 1975:

1) società cooperativa agricola «Kallistos», con sede in Alliste, via Venneri s.n.c., costituita con atto a rogito del notaio Gigi Falco di Lecce in data 9 luglio 1972, repertorio n. 45854, tribunale di Lecce, registro società n. 3119, posizione B.U.S.C. n. 968/124508;

2) società cooperativa agricola «Agri-Center», con sede in Aradeo (Lecce), via Mattarella n. 3, costituita con atto a rogito del notaio Mario Amato di Martano in data 30 luglio 1987, repertorio n. 96624, tribunale di Lecce, registro società n. 11831, posizione B.U.S.C. n. 2866/236727;

3) società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Rinascita», con sede in Calimera (Lecce), via Roma n. 62, costituita con atto a rogito del notaio Gennaro Barone di Lecce in data 10 giugno 1987, repertorio n. 16879, tribunale di Lecce, registro società n. 11149, posizione B.U.S.C. n. 2714/229602;

4) società cooperativa di produzione e lavoro «La Lizza», con sede in Lizzanello (Lecce), via Chiurlia, n. 4, costituita con atto a rogito del notaio Domenico Mancuso di Lecce in data 30 luglio 1986, repertorio n. 194058, tribunale di Lecce, registro società n. 10114, posizione B.U.S.C. n. 2585/229307;

5) società cooperativa produzione e lavoro «Nuove Generazioni», con sede in Alezio (Lecce), via Andrea Costa n. 24, costituita con atto a rogito del notaio Giovanni Vinci di Parabita in data 20 aprile 1985, repertorio n. 50045, tribunale di Lecce, registro società n. 8739, posizione B.U.S.C. n. 2287/212628;

6) società cooperativa di produzione e lavoro «Artigiani edili e affini», con sede in S. Cesario di Lecce (Lecce), via Marconi n. 38, costituita con atto a rogito del notaio Gennaro Barone di Lecce in data 3 novembre 1982, repertorio n. 5309, tribunale di Lecce, registro società n. 6717, posizione B.U.S.C. n. 1953/194670;

7) società cooperativa mista «CO.S.T.A.S.», con sede in Lecce, viale Gallipoli n. 22, costituita con atto a rogito del notaio Vincenzo Miglietta di Aradeo in data 24 novembre 1977, repertorio n. 27939, tribunale di Lecce, registro società n. 4636, posizione B.U.S.C. n. 1444/156280;

8) società cooperativa di produzione e lavoro «Giuseppe Verdi», con sede in Campi Salentina, Corte S. Filomena n. 23, costituita con atto a rogito del notaio Luigi Colucci di Lecce in data 27 novembre 1984, repertorio n. 128156, tribunale di Lecce, registro società n. 8323, posizione B.U.S.C. n. 2199/209652;

9) società cooperativa agricola «Ave Maria», con sede in Matino (Lecce), via Del Mare, costituita con atto a rogito del notaio Giorgio Cascione di Presicce in data 18 novembre 1982, repertorio n. 21417, tribunale di Lecce, registro società n. 6785, posizione B.U.S.C. n. 1971/195723;

10) società cooperativa agricola «San Nicola», con sede in Specchia (Lecce), via Matteotti n. 36, costituita con atto a rogito del notaio Domenico Candela di Lecce in data 8 settembre 1979, repertorio n. 10856, tribunale di Lecce, registro società n. 5214, posizione B.U.S.C. n. 1690/175270;

11) società cooperativa mista «Polisettoriale Europa 2000», con sede in Veglie, via Salice n. 91, costituita con atto a rogito del notaio Italo Aromolo di Casarano in data 23 settembre 1991, repertorio n. 145154, tribunale di Lecce, registro società n. 15348, posizione B.U.S.C. n. 3137/258276;

12) società cooperativa agricola «Campo Verde», con sede in Veglie, via De Amicis n. 68, costituita con atto a rogito del notaio Antonio Carpentieri da Monteroni di Lecce in data 25 febbraio 1982, repertorio n. 360, tribunale di Lecce, registro società n. 6439, posizione B.U.S.C. n. 1897/190292;

13) società cooperativa di produzione e lavoro «Neretum Acli Coop.», con sede in Nardò (Lecce), via Luzzati n. 2, costituita con atto a rogito del notaio Donato Placì di in data 27 gennaio 1986, repertorio n. 73206, tribunale di Lecce, registro società n. 9419, posizione B.U.S.C. n. 2414/217123;

14) società cooperativa agricola «Centro assistenza agricola pugliese», con sede in Serrano frazione di Carpignano Salentino, via Roma n. 1, costituita a

rogito del notaio Benedetto Petrachi di Galatina in data 18 aprile 1988, repertorio n. 28211, tribunale di Lecce, registro società n. 12006, posizione B.U.S.C. n. 2817/234286;

15) società cooperativa agricola «Monteruga», con sede in Veglie, via Leverano n. 12, costituita a rogito del notaio Luigi Maria Coppola di Copertino in data 17 maggio 1983, repertorio n. 80824, tribunale di Lecce, registro società n. 7060, posizione B.U.S.C. n. 2014/199165;

16) società cooperativa agricola «Tre Torri», con sede in Gemini di Ugento (Lecce), via Fontana, costituita a rogito del notaio Renato Coluccia di Tricase in data 9 marzo 1960, repertorio n. 14272, tribunale di Lecce, registro società n. 2182, posizione B.U.S.C. n. 101/67621;

17) società cooperativa di produzione e lavoro «Alba», con sede in Copertino (Lecce), via Trento n. 15, costituita con atto a rogito del notaio Bernardini Luciano in data 16 maggio 1946, repertorio n. 17766, tribunale di Lecce, registro società n. 1415, posizione B.U.S.C. n. 54/34576;

18) società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Blu.», con sede in Andrano (Lecce), via Provinciale per Castiglione, costituita con atto a rogito del notaio Coppola Domenico di Tricase in data 17 ottobre 1987, repertorio n. 34219, tribunale di Lecce, registro società n. 11375, posizione B.U.S.C. n. 2734/230891;

19) società cooperativa di produzione e lavoro «Ecologia 2000», con sede in Lecce, via Imperatore Augusto n. 16, costituita con atto a rogito del notaio Petrachi Benedetto di Galatina in data 9 febbraio 1987, repertorio n. 17997, tribunale di Lecce, registro società n. 10686, posizione B.U.S.C. n. 2632/225950.

Lecce, 21 ottobre 1998

Il dirigente: FOLDA

98A9847

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 5 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», ed in particolare il secondo comma dell'art. 4, con il quale si prevede che le università provvedano, con una specifica scuola di specializzazione, articolata in indirizzi, alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1996, recante «Regolamento concernente l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria», a cui è allegata la tabella XXIII-*bis;*

Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 16 marzo e 30 marzo 1998, di attivare un'autonoma scuola di specializzazione per almeno alcuni indirizzi e di collaborare con le altre università lombarde per la realizzazione comune di altri indirizzi;

Vista la delibera del senato accademico del 27 aprile 1998, intesa ad istituire la scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario dell'Università cattolica del Sacro Cuore con la previsione di tutti gli indirizzi previsti sulla base delle classi di abilitazione in essi compresi, e dei quali se ne potrebbero attivare alcuni in forma autonoma, mentre per gli altri si potrebbe collaborare con la istituenda Scuola interuniversitaria lombarda di specializzazione per l'insegnamento secondario;

Vista la proposta favorevole del senato accademico integrato nell'adunanza del 27 aprile 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 maggio 1998;

Vista la comunicazione rettorale del 27 maggio 1998, prot. n. 4593, con la quale era stata inoltrata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la documentazione relativa alla modifica statutaria in argomento;

Considerato che la proposta di inserire nello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore la Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnati delle

scuole secondarie è inserita fra le proposte presentate dall'Università cattolica per il piano di sviluppo triennale 1994-1996;

Vista la presa d'atto da parte del Comitato regionale di coordinamento della regione Lombardia, in data 10 giugno 1996, dell'interesse dell'Università cattolica a realizzare detta scuola di specializzazione;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 24 marzo 1998, prot. n. 464, avente per oggetto: «Corsi di formazione per gli insegnanti/Determinazione numerica degli accessi»;

Visto il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento della regione Lombardia espresso nella seduta dell'8 maggio 1998;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1/1998 del 16 giugno 1998 recante «Legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica»;

Vista la proposta del senato accademico del 1° ottobre 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 5 ottobre 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Art. 1.

Nella parte VI «Delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione» — dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche e integrazioni — dopo il titolo I «Disposizioni generali», si aggiunge, con conseguente rinumerazione dei titoli successivi, un nuovo titolo II intitolato:

«Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario dell'Università cattolica del Sacro Cuore».

Art. 2.

Nella medesima parte del suddetto statuto, nel nuovo titolo II, di cui all'articolo precedente, si inserisce il seguente articolato, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi:

«Art. 335.

Per conseguire le finalità di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, è istituita presso l'Università cattolica la Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario dell'Università cattolica del Sacro Cuore. Gli indirizzi in cui la Scuola può articolarsi sono i seguenti:

scienze naturali;

fisico-informatico-matematico;

scienze umane;

linguistico-letterario;

lingue straniere;

economico-giuridico;

arte e disegno;

musica e spettacolo;

sanitario e della prevenzione;

tecnologico;

scienze motorie,

corrispondenti alle classi di abilitazioni e all'insegnamento nelle scuole secondarie.

Gli indirizzi, comprensivi ognuno di una pluralità di classi di abilitazione, sono disciplinati nel regolamento didattico di Ateneo.

Nella Scuola devono essere attivati almeno due indirizzi. Gli indirizzi così determinati prevederanno piani di studio adeguati alla formazione professionale corrispondente alle classi concorsuali relative all'insegnamento nelle scuole secondarie, secondo l'ordinamento scolastico vigente.

Art. 336.

Costituiscono titolo di ammissione, relativamente ad ognuno degli indirizzi in cui la Scuola si articola:

a) le lauree che danno accesso ad una delle classi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie, con le specificazioni relative al curricolo e agli esami sostenuti previste per l'accesso stesso dalla normativa emanata in materia dal Ministero della pubblica istruzione;

b) per le classi corrispondenti, i diplomi conseguiti presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli istituti superiori di educazione fisica;

c) i titoli universitari conseguiti in un paese dell'Unione europea che diano accesso, nel Paese stesso, alle attività di formazione insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

Art. 337.

L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di stato relativo all'abilitazione all'insegnamento tra quelle conseguibili in conformità con il diploma di laurea che ha dato accesso alla Scuola di specializzazione. I diplomi rilasciati dalla Scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

Art. 338.

Il corso degli studi ha la durata di due anni. Esso prevede almeno 700 ore di insegnamento, comprensive di laboratori didattici, ed un tirocinio pratico guidato di almeno 300 ore affidato a docenti di ruolo di scuola secondaria. Gli insegnamenti comprendono almeno 5 insegnamenti semestrali relativi alle scienze dell'educazione, di norma comuni agli allievi di tutti gli indirizzi, e almeno 5 insegnamenti semestrali relativi alle didattiche disciplinari volti ad un approfondimento metodologico e didattico nelle aree disciplinari interessate, corrispondenti alle abilitazioni da conseguire, fatte salve eventuali variazioni che l'università riterrà di apportare. Lo studente deve preparare una analitica relazione sulla attività di tirocinio che deve essere valutata in sede di esame finale.

Art. 339.

Il consiglio della scuola approva per ogni allievo il piano di studio, che terrà conto del curricolo universitario precedente e potrà comprendere un maggior numero di semestralità qualora l'allievo intenda conseguire una pluralità di abilitazioni. Il piano potrà prevedere altresì completamenti disciplinari, da acquisire nelle facoltà competenti, quando nel curricolo della laurea di provenienza vi siano state carenze in qualche disciplina rilevante ai fini dell'abilitazione da conseguire, tenuto anche conto della normativa sull'accesso ai concorsi. Il piano di studio inoltre disciplinerà lo svolgimento del tirocinio in istituti scolastici di diversa tipologia.

Art. 340.

I piani di studio degli allievi che intendano conseguire una abilitazione valida anche per l'attività didattica di sostegno comprendono, aggiuntivamente, 5 semestralità, da considerare obbligatorie ai fini di cui all'art. 14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; queste dovranno prevedere contenuti sia dell'area delle pedagogie e delle didattiche speciali, sia dell'area neuropsicologica specifica e comprendere adeguate attività di laboratorio e di tirocinio.

Art. 341.

Il numero di iscritti alla scuola nei diversi indirizzi è stabilito annualmente, sentite le competenti autorità scolastiche del bacino di utenza dell'Università e tenuto conto degli stanziamenti disponibili per borse di studio, secondo quanto verrà determinato nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tutti gli studenti con reddito personale inferiore a quello previsto dalle norme vigenti hanno diritto ad usufruire di una borsa di studio. Borse di studio aggiuntive di importo non inferiore a quello stabilito ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, possono essere messe a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione, e dalle regioni, anche in relazione alle esigenze di formare insegnanti per specifiche classi di concorso.

Art. 342.

I criteri di ammissione, fra i quali la determinazione del raccordo tra indirizzi della Scuola di specializzazione e classi concorsuali per l'insegnamento nella scuola secondaria, le modalità di svolgimento dell'esame finale e la composizione della relativa commissione, che comprenderà, oltre che docenti universitari, docenti di ruolo di Scuola secondaria, ed esperti scolastici che abbiano collaborato alle attività della Scuola, sono definite dal regolamento didattico di Ateneo, nell'ambito di quanto sarà stabilito dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 343.

Lo svolgimento delle attività nella Scuola costituisce per i professori e ricercatori universitari adempimento dei doveri accademici ai sensi della normativa vigente. Per gli insegnamenti nella Scuola che non siano ancora ricoperti da titolari di ruolo si provvede secondo le norme in vigore.

Art. 344.

Il regolamento didattico di Ateneo terrà conto delle intese che, per favorire il massimo raccordo tra formazione universitaria e attività di insegnamento nella Scuola, vengano stipulate tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della pubblica istruzione. Ulteriori e autonome intese potranno intervenire fra le università e le autorità scolastiche competenti per il bacino di utenza.».

Art. 3.

Nella tabella «A» di cui al secondo comma dell'art. 23 «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», titolo III «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria» del nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, alla lettera «*b)* scuole di specializzazione», viene apportata la seguente modifica all'elencazione concernente le scuole di specializzazione:

fra l'espressione: «in igiene e medicina preventiva» e l'espressione: «in malattie del fegato e del ricambio», si aggiunge l'espressione: «per l'insegnamento secondario dell'Università cattolica del Sacro Cuore».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 ottobre 1998

p. *Il rettore:* FALIVA

98A9714

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 maggio 1997 con il quale sono state apportate delle modifiche ad alcune scuole di specializzazione dell'area sanitaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1997;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di medicina e chirurgia in data 24 luglio 1997, dal consiglio di amministrazione in data 20 gennaio 1998 e dal senato accademico in data 13 gennaio 1998 concernenti il mero recepimento delle norme contenute nel citato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 2147 del 13 luglio 1998, con il quale le predette modifiche ed integrazioni sono state recepite nell'ordinamento didattico delle corrispondenti scuole di specializzazione dell'Università di Padova;

Rilevato che nel decreto medesimo alcune frasi sono state riportate con riferimento a scuole diverse da quella esatta;

Riconosciuta la necessità di apportare al decreto stesso le opportune rettifiche;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Negli articoli 1 e 2, i capoversi che iniziano con le parole «nell'area F2» e terminano con le parole «F08B Chirurgia plastica», sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 7 viene inserito il seguente art. 8.

«Art. 8. — L'art. 111, concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia generale, indirizzo chirurgia d'urgenza, è modificato nel modo seguente:

nell'area F2 - chiurgia interdisciplinare della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari - è aggiunto il settore scientifico-disciplinare:

F08B Chirurgia plastica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 9 ottobre 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A9884

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Nomina di rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione dell'11 novembre 1998, ha attribuito — ai sensi dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 — il seggio rimasto vacante a seguito delle dimissioni dell'on. Achille Occhetto, al sig. Gaetano Carrozzo, primo dei non eletti nella stessa circoscrizione e nella stessa lista «Partito Democratico della Sinistra».

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione dell'11 novembre 1998, ha attribuito — ai sensi dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 — il seggio rimasto vacante a seguito della nomina dell'on. Giampaolo D'Andrea a Sottosegretario di Stato della Repubblica italiana al sig. Giuseppe Mottola, primo dei non eletti nella stessa circoscrizione e nella stessa lista «Partito Popolare Italiano».

98A9919

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e il regno di Spagna, con allegato, firmato a Bologna il 10 settembre 1997.

Il giorno 3 giugno 1998 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e il regno di Spagna, con allegato, firmato a Bologna il 10 settembre 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 83 del 23 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1998.

Conformemente all'art. 19, tale accordo è entrato in vigore in data 3 giugno 1998.

98A9848

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione «Archivio disarmo, centro studi e documentazione sulla pace e sul controllo degli armamenti», in Roma.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1998, n. 01521-*bis* viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione «Archivio disarmo, centro studi e documentazione sulla pace e sul controllo degli armamenti», con sede in Roma, e ne è approvato il relativo statuto annesso al presente decreto.

98A9849

Rilascio di exequatur

In data 26 ottobre 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Vladislav Blagojevic, console generale della Repubblica federale di Jugoslavia a Trieste.

In data 27 ottobre 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Ettore Morace, console onorario di Spagna a Messina.

98A9888

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione Ruggero Hilbe», in Bologna

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1998 la «Fondazione Ruggero Hilbe», con sede in Bologna, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, redatto il 10 giugno 1998, n. rep. 27802/6601.

98A9863

Erezione in ente morale della fondazione «Danilo Fossati - Onlus», in Monza

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1998 la fondazione «Danilo Fossati - Onlus», con sede in Monza (Milano), è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, redatto il 30 gennaio 1998, n. rep. 82304/12285.

98A9864

Erezione in ente morale della fondazione «Il pellicano», in Urbino

Con decreto ministeriale 23 settembre 1998 la fondazione «Il pellicano», con sede in Urbino, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, redatto il 4 agosto 1998, n. di rep. 68777/6594.

98A9866

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «S.G.M. Conference center», in Roma

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1998, è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della fondazione «S.G.M. Conference center», con sede in Roma, e ne è stato approvato il relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 18 febbraio 1998, n. rep. 18618/3490, a rogito del notaio Giulio Majo.

98A9865

Modificazioni allo statuto dell'Associazione «Opera divina provvidenza - Onlus», in Chieti

Con decreto ministeriale del 19 ottobre 1998, sono state approvate, ai sensi dell'art. 16 del Codice civile, le modifiche dello statuto deliberate dall'assemblea dell'Associazione «Opera divina provvidenza - Onlus», con sede in Chieti, il 26 giugno 1998, n. rep. 51699/21121.

98A9861

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Lega del filo d'oro - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», in Osimo.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1998, sono state approvate, ai sensi dell'art. 16 del codice civile, le modifiche dello statuto deliberate dall'assemblea dell'associazione «Lega del filo d'oro - organizzazione non lucrativa di utilità sociale», con sede in Osimo (Ancona), deliberate il 26 aprile 1998, n. rep. 125184/12294.

98A9862

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 novembre 1998

Dollaro USA	1669,25
ECU	1945,68
Marco tedesco	989,36
Franco francese	295,04
Lira sterlina	2766,78
Fiorino olandese	877,49
Franco belga	47,960
Peseta spagnola	11,636
Corona danese	260,22
Lira irlandese	2460,98
Dracma greca	5,900
Escudo portoghese	9,649
Dollaro canadese	1076,45
Yen giapponese	13,476
Franco svizzero	1203,06
Scellino austriaco	140,63
Corona norvegese	222,20
Corona svedese	207,12
Marco finlandese	325,29
Dollaro australiano	1053,96

98A9978

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

1ª Pubblicazione Elenco n. 5

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 Mod. 241 D.P. — Data: 26 febbraio 1996. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Milano. — Intestazione: Rinciari Giancarlo, nato a Milano l'8 settembre 1963. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

98A9904

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glicerolo con sodio cloruro»

Decreto G n. 477 del 22 ottobre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale a denominazione comune GLICEROLO CON SODIO CLORURO, nella confezione e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezione: flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa.

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia n. 122, codice fiscale 00047510326.

Flacone 500 ml: A.I.C. n. 031678016/G (in base 10), 0Y6RL0 (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Laboratori Diaco biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Composizione: 1 litro contiene:

principi attivi: glicerolo 100,0 g, sodio cloruro 9,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q. b. (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione endocranica e oculare. Il glicerolo aumenta l'osmolarità plasmatica; come conseguenza si ha passaggio in circolo di acqua dagli spazi extravascolari per osmosi, e successivo aumento della diuresi. Viene metabolizzato da tutti i tessuti, principalmente dal fegato. Può essere escreto anche immodificato.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge numero 537/1993: flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa; classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9852

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ringer lattato»

Decreto G n. 479 del 22 ottobre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale a denominazione comune RINGER LATTATO, nella forma e confezione: flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa, nella confezione e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezione: flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa.

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia n. 122, codice fiscale 00047510326.

Flacone 500 ml: A.I.C. n. 031582012/G (in base 10), 0Y3TTW (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Laboratori Diaco biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Composizione: 1 litro contiene:

principi attivi: acido lattico 2,60 g, sodio idrossido 1,17 g, sodio cloruro 6,00 g, potassio cloruro 0,40 g, calcio cloruro biidrato 0,27 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q. b. (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: nella terapia sostitutiva parenterale delle perdite di fluidi extracellulari ed elettroliti, quando è necessario correggere stati acidosici lievi o moderati, ma non gravi.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge numero 537/1993: flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa; classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9853

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio bicarbonato»

Decreto G n. 480 del 22 ottobre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale a denominazione comune SODIO BICARBONATO, nella forma e confezioni: «1,4%» flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa; «5%» flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: «1,4%» flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa; «5%» flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa.

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia n. 122, codice fiscale 00047510326.

Numeri A.I.C.:

«1,4%» flacone 500 ml: 031585019/G (in base 10), 0Y3WRV (in base 32);

«5%» flacone 500 ml: 031585021/G (in base 10), 0Y3WRX (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Laboratori Diaco biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Composizione:

«1,4%» 1 litro di soluzione contiene:

principio attivo: sodio bicarbonato 14,0 g;

eccipienti: sodio edetato 0,05 g/l; acqua per preparazioni iniettabili q. b. (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«5%» 1 litro di soluzione contiente:

principio attivo: sodio bicarbonato 50,0 g;

eccipienti: sodio edetato g/1; acqua per preparazioni iniettabili q. b. (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: nel trattamento degli stati di acidosi metabolica e nelle intossicazioni da barbiturici, salicilati, alcool metilico, nelle sindromi emolitiche, nelle sindromi rabdomiolitiche e nelle iperuricemie. È indicato nelle perdite intestinali di bicarbonato (diarrea) e nello shock.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge numero 537/1993:

«1,4%» flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa; classe «C»;

«5%» flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa; classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9860

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ringer acetato»

Decreto G n. 482 del 22 ottobre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale a denominazione comune RINGER ACETATO, nella forma e confezione: flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa, nella confezione e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezione: flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa.

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia n. 122, codice fiscale 00047510326.

Flacone 500 ml: A.I.C. n. 031583014/G (in base 10), 0Y3UT6 (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Laboratori Diaco biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Composizione: 1 litro di soluzione contiene:

principi attivi: acido cloruro, 6,00 g, potassio cloruro 0,3 g, calcio cloruro diidrato 0,20 g, sodio acetato 4,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q. b. (nella specialità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeudiche: nella terapia sostitutiva delle perdite di fluidi extracellulari ed elettroliti, quando è necessario correggere stati acidosici lievi o moderati, ma non gravi.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge numero 537/1993: flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa; classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9851

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Simplamox»

Estratto decreto n. 392 del 31 agosto 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Iodosan S.p.a., con sede in via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 05085580156.

Specialità SIMPLAMOX:

os. sospensione 50 ml 2,5%, A.I.C. n. 023300015;

in 1 flac. 1 g + 1 fiala 4 ml, A.I.C. n. 023300054;

im iv 1 flac. 500 mg + 1 fiala 2,5 ml, A.I.C. n. 023300066;

12 compresse 750 mg, A.I.C. n. 023300078,

è ora trasferita alla società I.S.F. S.p.a., con sede in via Baglioni, 10 - 06121 Perugia, codice fiscale 02179670548.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centoottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9857

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cobaforte»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 487 del 25 settembre 1998

Specialità medicinale: COBAFORTE:

im 5 f liof. 100 mcg + 5 f solv, A.I.C. n. 021146055;

im 3 f liof 5000 mcg + 3 f solv, A.I.C. n. 021146067;

20 capsule 2,5 mg, A.I.C. n. 021146093;

20 capsule 1 mg, A.I.C. n. 021146105.

Titolare A.I.C.: Hoechst Marion Roussel S.p.a., viale Gran Sasso, 18, Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: limitazione indicazioni terapeutiche.

È autorizzata la restrizione delle indicazioni terapeudiche.

Le indicazioni ora apportate sono: stati carenzali di vitamina B12 nelle diverse forme cliniche che coinvolgono il sistema emopoietico ed il sistema nervoso.

98A9856

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citizem»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 529 del 22 ottobre 1998

Specialità medicinale: CITIZEM:

«Retard» 14 compresse 300 mg, A.I.C. n. 026675049.

Società Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., strada Solaro, 75-77 - 18038 Villa Sayonara - Sanremo (Imperia).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla «ipertensione arteriosa di grado lieve e moderato».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A9854

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Selg Esse»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 531 del 22 ottobre 1998

Specialità medicinale: SELG ESSE:

«Rx 250» 8 buste 17,5 g, A.I.C. n. 029121035.

Società Promefarm S.r.l., corso Indipendenza, 6 - 20129 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti:

principio attivo: invariato;

eccipienti: magnesio solfato g 1,875, sodio solfato anidro g 0,713, sodio bicarbonato g 0,423, sodio cloruro g 0,200, potassio cloruro g 0,185, maltodestrina eliminata, saccarina sodica eliminata, simethicone eliminato, acesulfame K g 0,043, sodio ciclammato eliminato, aroma mandarino g 0,481.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A9855

Modificazioni allo statuto dell'Associazione per lo sviluppo del potenziale umano (A.S.P.U.) Emilio Cagidiaco

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1998 sono state approvate le modificazioni allo statuto dell'«Associazione per lo sviluppo del potenziale umano (A.S.P.U.) Emilio Cagidiaco», deliberate dall'assemblea dei soci in data 16 settembre 1994.

Con dette modifiche, il citato ente ha assunto la denominazione di «Istituti per il raggiungimento del potenziale umano, Europa», con sede in Fauglia (Pisa).

98A9885

Modificazioni allo statuto dell'«Associazione genitori ematologia ed oncologia pediatrica - A.G.E.O.P. - Ricerca», in Bologna.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1998 sono state approvate le modificazioni dello statuto dell'«Associazione genitori ematologia ed oncologia pediatrica - A.G.E.O.P. - Ricerca», con sede in Bologna, deliberate dall'assemblea dei soci in data 13 maggio 1994.

98A9887

Modificazioni allo statuto della fondazione «Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione», in Pavia

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1998 sono state approvate le modificazioni degli articoli 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dello statuto sociale della fondazione «Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione», in Pavia, composto di diciassette articoli, debitamente vistato il cui testo allegato ne costituisce parte integrante.

98A9903

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Leonardo Giambrone» per la guarigione della thalassemia, in Roma.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1998 è riconosciuta la personalità giuridica della fondazione «Leonardo Giambrone» per la guarigione della thalassemia, con sede in Roma, e contestualmente è stato approvato il relativo statuto composto di dodici articoli, debitamente vistato.

98A9886

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Approvazione, ai fini dell'affidamento dei relativi contratti, dei progetti di ricerca e/o formazione professionale presentati, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1998, protocollo n. 533 sono stati approvati ai fini dell'affidamento dei relativi contratti afferenti a progetti di ricerca e/o formazione professionale presentati, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, i seguenti progetti di ncerca e/o formazione.

Rif. 3988 - Progetto di formazione: «L'applicazione della metodologia capability maturity model nella progettazione software».

Soggetto proponente: Ote S.p.a. - Firenze.

Soggetto esecutore: Ote S.p.a. - Firenze.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 584,888 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività è fissata in dieci mesi.

Rif. 3936 - Progetto di ricerca e formazione: «Celle solari innovative di gallio (GaAS) per usi spaziali».

Soggetto proponente: CISE Sp.a. - Milano.

Soggetto esecutore: CISE S.p.a. - Milano.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 10.398 milioni di lire, di cui 8.468 milioni per ricerca e 1.930 milioni per formazione.

Tempo: la durata massima delle attività è fissata in trentasei mesi.

Rif. 4145 - Progetto di ricerca e formazione: «Proposta di programma organico di intervento per il riorientamento e il recupero di produttività della Tecnomare S.p.a».

Soggetto proponente: Tecnomare S.p.a. - Venezia.

Soggetto esecutore: Tecnomare S.p.a. - Venezia.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 13.504 milioni di lire, di cui 8.784 milioni per ricerca e 4.720 milioni per formazione.

Tempo: la durata massima delle attività è fissata in trenta mesi.

Rif. 3938 - Progetto di ricerca e formazione: «Tecnologie e risorse umane per celle a combustibile a carbonati fusi».

Soggetto proponente: Ansaldo Ricerche S.r.l. - Genova.

Soggetto esecutore: Ansaldo Ricerche S.r.l. - Genova.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari 22.975 milioni di lire, di cui 21.990 milioni per ricerca e 985 milioni per formazione.

Tempo: la durata massima delle attività è fissata in trentasei mesi.

Rif. 3933 - Progetto di ricerca e formazione: «Patologie immunoinfiammatorie e degenerative del sistema nervoso: aspetti patofisiologici e sviluppo diagnostico e terapeutico».

Soggetto proponente: Research & Innovation S.c.r.l. - Vicenza.

Soggetto esecutore: Research & Innovation S.c.r.l. - Vicenza.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 19.194 milioni di lire, di cui 18.010 per ricerca e 1.184 milioni per formazione.

Tempo: la durata massima delle attività è fissata in trentasei mesi.

Rif. 3985 - Progetto di ricerca è formazione: «Programma organico di ricerca, sviluppo, messa in produzione su scala pilota e commercializzazione di prodotti».

Soggetto proponente: Tecnogen S.c.p.a. - Piana di Monte Verna (Caserta).

Soggetto esecutore: Tecnogen S.c.p.a. - Piana di Monte Verna (Caserta).

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 2.320 milioni di lire, di cui 1.612 milioni per ricerca e 708 milioni per formazione.

Tempo: la durata massima delle attività è fissata in ventiquattro mesi.

Rif. 3990 - Progetto di ricerca e formazione: «Progetto di riorientamento organico del CSM».

Soggetto proponente: CSM S.p.a. - Roma.

Soggetto esecutore: CSM S.p.a. - Roma.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 41.450 milioni di lire, di cui 34.900 milioni per ricerca e 6.550 per formazione.

Tempo: la durata massima delle attività è fissata in trentasei mesi.

Rif. 3932 - Progetto di ricerca e formazione: «Ricerca, caratterizzazione e sviluppo di nuovi antibiotici».

Soggetto proponente: Biosearch Italia S.p.a. - Milano.

Soggetto esecutore: Biosearch Italia S.p.a. - Milano.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 32.370 milioni di lire, di cui 29.370 per ricerca e 3.000 per formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca è fissata in trentasei mesi.

Rif. 3991 - Progetto di ricerca e formazione: «Sviluppo e riorientamento risorse tecnico-scientifiche: processi per prodotti energetici ad elevata ecocompatibilità».

Soggetto proponente: Eniricerche S.p.a. - Roma.

Soggette esecutore: Eniricerche S.p.a. - Roma.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 30.105 milioni di lire, di cui 19.691 milioni per ricerca e 10.414 per formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca è fissata in quarantotto mesi.

L'affidamento dei relativi contratti ai soggetti esecutori di cui sopra verrà effettuato, al termine delle necessarie attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con specifici decreti dipartimentali con i quali verranno definiti i relativi capitolati tecnici e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S.p.a. di provvedere alla stipula dei singoli contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

I singoli decreti verranno pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9806

Affidamento con contratto di ricerca e/o formazione della esecuzione delle attività relative a progetti presentati, per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46/1982 (a seguito del decreto ministeriale 23 dicembre 1997, n. 1083).

Progetti di ricerca presentati, per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46/1982.

Con decreto dirigenziale 21 aprile 1998, n. 501 Ric. è stata affidata, all'Enel S.p.a. Roma, (già Cise S.p.a. - Segrate (Milano), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca afferenti al progetto n. 2172 «Applicazioni di accumuli magnetici superconduttivi per il miglioramento della qualità del servizio su reti a media tensione» per un importo complessivo di 15.000 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di quarantadue mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 10.241 milioni di lire.

Con decreto dirigenziale 15 giugno 1998, n. 953 è stata affidata, su proposta della provincia di Torino, alla R.T.M. S.p.a. - Vico Canavese (Torino), l'esecuzione con contratto di ricerca e/o formazione, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca e formazione afferenti al progetto n. 2627 «Microsistemi» per un importo complessivo di 8.800 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di trentasei mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 6.278,2 milioni di lire (di cui 5.378,2 milioni per la ricerca e 900 milioni per la formazione).

Con decreto dirigenziale 7 luglio 1998, n. 977 è stata affidata, su proposta della regione Liguria, all'Istituto trentino di cultura - Trento, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca afferenti al progetto n. 4075 «Stazione di lavoro automatica basata su matrici di sensori microelettronici per test in vitro alternativi alla sperimentazione nell'animale in campo biomedico, tossicologico, ambientale» per un importo complessivo di 5.500 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di trentasei mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 3.694,5 milioni di lire.

Con decreto dirigenziale 22 luglio 1998, n. 1002 è stata affidata, su proposta della regione Veneto, al Consorzio di ricerca Tissue-Tech - Abano Terme (Padova), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca afferenti al progetto n. 3399 «Tecnologie per la produzione di tessuti umani da utilizzare nella pratica clinica» per un importo complessivo di 6.221 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di trentasei mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 4.665,75 milioni di lire.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca e/o formazione.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

98A9807

Affidamento con contratto di ricerca e/o formazione della esecuzione delle attività relative a progetti presentati, per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46/1982 (a seguito del decreto ministeriale 25 febbraio 1998, n. 434 Ric.).

Progetti di ricerca presentati, per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46/1982.

Con decreto dirigenziale 21 aprile 1998, n. 500 Ric. è stata affidata, su proposta della regione Toscana, alla Ote S.p.a. Firenze, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca afferenti al progetto n. 2413 «Rete radiomobile multiservizi basata sul nuovo standard europeo Tetra» per in importo complessivo di 8.068 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di ventuno mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 5.244,2 milioni di lire.

Con decreto dirigenziale 4 maggio 1998, n. 509 è stata affidata, su proposta della regione Umbria, all'ISRIM S.c.r.l. - Terni, l'esecuzione con contratto di ricerca e formazione, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca e formazione afferenti al progetto n. 2414 «Fitodepurazione, smaltimento refluo oleario» per un importo complessivo di 5.000 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di quarantotto mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 3.892,5 milioni di lire (di cui 3.202,5 milioni per la ricerca e 690 milioni per la formazione).

Con decreto dirigenziale 15 giugno 1998, n. 944 è stata affidata, su proposta della Fiat Auto S.p.a - Torino, al Centro Ricerche Fiat S.c.p.a. - Orbassano (Torino), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca afferenti al progetto n. 2503 «Motore diesel di piccola cilindrata per vettura 3 litri/100 km.» per un importo complessivo di 14.576 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di trentatre mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 10.187,5 milioni di lire.

Con decreto dirigenziale 15 giugno 1998, n. 952 è stata affidata, su proposta della Fiat Auto S.p.a. - Torino, al Centro Ricerche Fiat S.c.p.a. - Ortassano (Torino) l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca afferenti al progetto n. 2505 «Ecodriver Energy conversion and driveline efficient re-engineering» per un importo complessivo di 15.000 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di quarantadue mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 10.481,25 milioni di lire.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca e/o formazione.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

98A9808

Affidamento con contratto di ricerca e/o formazione della esecuzione delle attività relative a progetti presentati, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 451/1994 (a seguito del decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 533 Ric. e 6 agosto 1998, n. 1037 Ric.).

Progetti di ricerca presentati, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 451/1994.

Con decreto dirigenziale 24 luglio 1998, n. 1006 Ric. è stata affidata alla Tecnogen S.c.p.a. - Piana di Monte Verna (Caserta), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca e/o formazione afferenti al progetto n. 3985 «Programma organico di ricerca, sviluppo, messa in produzione su scala pilota e commercializzazione di prodotti» per un importo complessivo di 2.320 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di ventiquattro mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 1.209 milioni di lire per le attività di ricerca e 659,8 milioni di lire per le attività di formazione.

Con decreto dirigenziale 29 settembre 1998, n. 1076 è stata affidata all'ISRIM S.c.r.l. - Terni, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca e/o formazione afferenti al progetto n. 3987 «Valorizzazione dei rifiuti: termodistruzione e riciclo. Qualità, sicurezza e ambiente: servizi avanzati per le PMI» per un importo complessivo di 5.556 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di trentasei mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 4.805,93 milioni di lire (di cui 1605,75 milioni per la ricerca e 3.200,18 milioni per la formazione).

Con decreto dirigenziale 3 agosto 1998, n. 1013 è stata affidata al Centro sviluppo materiali S.p.a. - Roma, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca e/o formazione afferenti al progetto n. 3990 «Progetto organico di riorientamento del CSM S.p.a.» per un importo complessivo di 41.450 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di trentasei mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 24.430 milioni di lire per le attività di ricerca e 6.030 milioni di lire per le attività di formazione.

Con decreto dirigenziale 15 settembre 1998, n. 1060 è stata affidata alla Biosearch Italia S.p.a. - Milano, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca e/o formazione afferenti al progetto n. 3932 «Ricerca, caratterizzazione e sviluppo di nuovi antibiotici» per un importo complessivo di 32.370 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di trentasei mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 17.622 milioni di lire per le attività di ricerca e 3.000 milioni di lire per le attività di formazione.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

98A9809

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Domus», in Arborea

Con decreto direttoriale 26 ottobre 1998 i poteri conferiti al rag. Mocci Giorgio commissario governativo della società cooperativa edilizia «Domus», con sede in Arborea (Oristano), sono stati prorogati fino al 22 settembre 1999.

98A9867

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Etrusca costruzioni, in Pisa

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 21 ottobre 1998 il dott. Nicola Ermini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Etrusca costruzioni, con sede in Pisa, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 31 agosto 1981 in sostituzione della dott.ssa Maria Paoletti revocata.

98A9868

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Approvazione del nuovo testo di statuto della fondazione «Adriano Olivetti», in Ivrea

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1998 è stato approvato il nuovo testo di statuto della fondazione «Adriano Olivetti», con sede in Ivrea.

98A9869

Approvazione del nuovo testo di statuto del Museo storico italiano della guerra - Onlus, in Rovereto

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1998 è stato approvato il nuovo testo di statuto del Museo storico italiano della guerra - Onlus, con sede in Rovereto.

98A9870

Approvazione del nuovo testo di statuto della fondazione Arnaldo Pomodoro - Onlus, in Milano

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1998 è stato approvato il nuovo testo di statuto della fondazione Arnaldo Pomodoro Onlus, con sede in Milano.

98A9871

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Biblioteca Luigi Micheletti, in Brescia

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1998 è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione Biblioteca Luigi Micheletti, con sede in Brescia.

98A9872

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto internazionale di storia economica Francesco Datini, in Prato

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1998 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto internazionale di storia economica Francesco Datini, con sede in Prato.

98A9873

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDO-URBANI NELLA REGIONE PUGLIA

Attivazione ed esercizio provvisorio dell'impianto di compostaggio di Taranto e della raccolta selezionata di frazioni organiche contenute nei rifiuti urbani dei comuni della provincia di Taranto.

Con ordinanza n. 17 del 15 ottobre 1997 il commissario delegato ha disposto quanto segue:

1. È disposto l'esercizio provvisorio per mesi sei di una linea di trattamento dell'impianto pubblico di compostaggio di Taranto, a partire dall'effettiva data di entrata in esercizio, per il trattamento di 40 ton./giorno di frazione organica dei rifiuti urbani proveniente esclusivamente dalla raccolta selezionata attivata presso specifiche utenze (mercati ortofrutticoli, servizi cucina delle grandi comunità, manutenzione del verde, etc.), con espressa esclusione del trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e dalla selezione meccanica del rifiuto urbano tal quale, nonché, per la potenzialità residua della linea da 40 ton./giorno dell'impianto medesimo, per il trattamento degli altri rifiuti compostabili per la produzione di compost, così come disciplinato dal decreto Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, punto 16, del supplemento ordinario n. 72 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998.

2. Al sindaco del comune di Taranto di adottare, entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, ogni atto utile ad assicurare l'attivazione dei servizi di raccolta selezionata della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti presso i mercati ortofrutticoli, presso i servizi cucina delle grandi comunità e della frazione organica proveniente dalla manutenzione del verde pubblico, con un obiettivo minimo di raccolta selezionata di 12,8 ton/giorno, nonché l'apertura, attivazione ed entrata in esercizio della linea da 40 ton./giorni dell'impianto di compostaggio di proprietà comunale, per espletare le prove di funzionalità e messa a punto dell'impianto, che dovranno comunque essere completate entro i succesivi trenta giorni.

A partire da tale ultimo termine, l'impianto di compostaggio di Taranto dovrà essere posto a servizio dei comuni degli altri comuni della provincia di Taranto costituenti i bacini di utenza TA1, TA2 e TA3, per il conferimento della frazione organica dei rifiuti urbani cittadini provenienti da raccolta selezionata e di altri materiali compostabili individuati tra quelli indicati dal decreto Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, punto 16.

Nei sei mesi di esercizio provvisorio dovrà essere assicurata la realizzazione degli adeguamenti e miglioramenti impiantistici definiti nel relativo progetto comunale presentato al commissario delegato;

3. Ai sindaci dei comuni di Crispiano, Martina Franca, Montemesola e Statte, ricadenti nel bacino di utenza TA2, di disporre l'attivazione, entro quarantacinque giorni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento, dei servizi di raccolta selezionata della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti presso i mercati ortofrutticoli, presso i servizi cucina delle grandi comunità e della frazione organica proveniente dalla manutenzione del verde piubblico e di conferire gli stessi rifiuti, con espressa esclusione del trattamento dei - rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e dalla selezione meccanica del rifiuto tal quale, all'impianto pubblico di compostaggio realizzato a Taranto, con i seguenti obiettivi minimi di raccolta selezionata di frazione organica:

comune di Crispiano 0,8 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Martina Franca 2,8 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Montemesola 0,3 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Statte 1,0 ton./giorno di frazione organica selezionata.

4. Ai sindaci dei comuni costituenti il bacino di utenza TA1, di disporre l'attivazione, entro quarantacinque giorni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento dei servizi di raccolta selezionata della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti presso i mercati ortofrutticoli, presso i servizi cucina delle grandi comunità e della frazione organica proveniente dalla manutenzione del verde pubblico e di conferire, in fase di prima applicazione, gli stessi rifiuti, con espressa esclusione del trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e dalla selezione meccanica del rifiuto tal quale, all'impianto pubblico di compostaggio realizzato a Taranto, con i seguenti obiettivi minimi di raccolta selezionata di frazione organica:

comune di Castellaneta 1,1 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Ginosa 1,3 ton./giorno di frazione organica seleszionata;

comune di Laterza 0,9 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Massafra 1,9 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Mottola 1,0 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Palagianello 0,4 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Palagiano 0,9 ton./giorno di frazione organica selezionata.

5. Ai aindaci dei comuni costituenti il bacino di utenza TA3, di disporre l'attivazione, entro quarantacinque giorni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento, dei servizi di raccolta selezionata della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti presso i mercati ortofrutticoli, presso i servizi cucina delle grandi comunità e della frazione organica proveniente dalla manutenzione del verde pubblico e di conferire, in fase di prima applicazione, gli stessi rifiuti, con espressa esclusione del trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e dalla selezione meccanica del rifiuto tal quale, all'impianto pubblico di compostaggio realizzato a Taranto, con i seguenti obiettivi minimi di raccolta selezionata di frazione organica:

comune di Avetrana 0,5 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Carosino 0,4 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Faggiano 0,2 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Fragagnano 0,3 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Grottaglie 1,9 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Leporano 0,3 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Lizzano 0,6 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Manduria 1,9 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Maruggio 0,3 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Monteiasi 0,3 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Monteparano 0,1 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Pulsano 0,6 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Roccaforzata 0,1 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di S. Giorgio Jonico 1,0 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di S. Marzano di S.G. 0,5 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Sava 1,0 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Torricella 0,2 ton./giorno di frazione organica selezionata.

6. Ai sindaci dei comuni della provincia di Taranto, di fornire all'amministrazione provinciale di Taranto, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità quindicinale, specifica attestazione della quantità della frazione organica di rifiuti urbani proveniente da raccolta selezionata, conferita all'impianto di compostaggio di Taranto.

7. Al sindaco del comune di Taranto, sede dell'impianto di compostaggio, di fornire all'amministrazione provinciale di Taranto, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità quindicinale a partire dall'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto in questione, specifica attestazione della quantità della frazione organica proveniente da raccolta selezionata di rifiuti urbani conferita all'impianto (con relativa indicazione di provenienza), nonché della quantità e qualità di rifiuti compostabili diversi conferita all'impianto di compostaggio (con relativa indicazione di provenienza).

8. Al sindaco del comune di Taranto di definire e proporre, per l'approvazione, al commissario delegato, il calcolo della tariffa di conferimento dei rifiuti nell'impianto di compostaggio, basata sulla presentazione del quadro economico dettagliato dell'impianto medesimo, con indicazione separata dei costi relativi all'ammortamento e dei costi relativi alla gestione dello stesso, nonché del relativo utile di impresa in caso di affidamento a terzi della relativa gestione, nel rispetto dei criteri di tariffazione stabiliti all'art. 10 della legge regionale n. 17/1993 e all'art. 4 della legge regionale n. 13/1996.

9. Al presidente dell'amministrazione provinciale di Taranto di disporre il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei comuni interessati, il controllo gestionale e qualitativo su campioni significativi del compost prodotto nell'impianto di Taranto, oltreché di assicurare la massima collaborazione ai comuni per il corretto e tempestivo svolgimento degli adempimenti che rivengono agli stessi dalla presente ordinanza.

I controlli dovranno essere effettuati anche in relazione alla verifica di conformità con le vigenti norme igienico-sanitarie e comunque dovranno essere riferiti a periodi non superiori a quindici giorni.

10. A partire dal 1° dicembre 1998, ciascun comune deve garantire l'attivazione e l'operatività dei servizi di raccolta selezionata della frazione organica dei rifiuti urbani, così come individuata qualitativamente e quantitativamente dalla presente ordinanza, ed il conferimento della frazione organica stessa nell'impianto di compostaggio di Brindisi.

La verifica del raggiungimento dei suddetti obiettivi qualitativi e quantitativi è effettuata su base semestrale ed al compimento di ciascun semestre a partire dal 1° gennaio 1999.

Relativamente a ciascun semestre considerato, è posta a carico di ciascun comune inadempiente una sanzione amministrativa da un minimo di 5 ad un massimo di 50 milioni di lire. All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede la provincia nel cui ambito territoriale ricade il comune interessato. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa vengono obbligatoriamente destinate dalle province all'esercizio delle funzioni di controllo in materia di gestione dei rifiuti.

98A9892

Attivazione ed esercizio provvisorio dell'impianto di compostaggio di Molfetta e della raccolta selezionata di frazioni organiche contenute nei rifiuti urbani dei comuni della provincia di Bari.

Con ordinanza n. 18 del 15 ottobre 1998 il commissario delegato ha disposto quanto segue:

1. È disposto l'esercizio provvisorio per mesi sei di una linea di trattamento dell'impianto pubblico di compostaggio di Molfetta, a partire dall'effettiva data di entrata in esercizio, per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani proveniente esclusivamente dalla raccolta selezionata attivata presso specifiche utenze (mercati ortofrutticoli, servizi cucina delle grandi comunità, manutenzione del verde, etc.), con espressa esclusione del trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e dalla selezione meccanica del rifiuto urbano tal quale, nonché, per la potenzialità residua della linea da 85 ton./giorno dell'impianto medesimo, per il trattamento degli altri rifiuti compostabili per la produzione di compost, cosi come disciplinato dal decreto Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, punto 16, del supplemento ordinario n. 72 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998.

2. Al sindaco del comune di Molfetta di adottare, entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, ogni atto utile ad assicurare l'attivazione dei servizi di raccolta selezionata della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti presso i mercati ortofrutticoli, presso i servizi cucina delle grandi comunità e della frazione organica proveniente dalla manutenzione del verde pubblico, con un obiettivo minimo di raccolta selezionata di 4,0 ton./giorno, nonché l'apertura, attivazione ed entrata in esercizio dell'impianto di compostaggio, realizzato in cd. Torre di Pettine, per espletare le prove di funzionalità e messa a punto dell'impianto, che dovranno comunque essere completate entro i successivi trenta giorni.

A partire da tale ultimo termine, l'impianto di compostaggio di Molfetta dovrà essere posto a servizio dei comuni della provincia di Bari costituenti i bacini di utenza BA1 e BA2, per il conferimento della frazione organica dei rifiuti urbani cittadini provenienti da rac-

colta selezionata e di altri materiali compostabili individuati tra quelli indicati dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, punto 16.

Nei sei mesi di esercizio provvisorio dovrà essere assicurata la realizzazione degli adeguamenti e miglioramenti impiantistici definiti nel relativo progetto approvato dall'amministrazione provinciale di Bari, nonché il completamento delle procedure di collaudo;

3. Ai sindaci dei comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi e Trani, ricadenti nel bacino di utenza BA1, di disporre l'attivazione, entro quarantacinque giorni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento, dei servizi di raccolta selezionata della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti presso i mercati ortofrutticoli, presso i servizi cucina delle grandi comunità e della frazione organica proveniente dalla manutenzione del verde pubblico e di conferire gli stessi rifiuti, con espressa esclusione del trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e dalla selezione meccanica del rifiuto tal quale, all'impianto pubblico di compostaggio realizzato a Molfetta in cd. Torre di Pettine, con i seguenti obiettivi minimi di raccolta selezionata di frazione organica:

comune di Andria 5,6 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Barletta 5,5 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Bisceglie 3,0 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Canosa di Puglia 1,9 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Corato 2,7 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Ruvo di Puglia 1,5 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Terlizzi 1,6 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Trani 3,2 ton./giorno di frazione organica selezionata.

4. Ai sindaci dei comuni di Bari, Bitonto, Bitritto, Giovinazzo, Modugno, costituenti il bacino di utenza BA2, di disporre l'attivazione, entro quarantacinque giorni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento, dei servizi di raccolta selezionata della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti presso i mercati ortofrutticoli, presso i servizi cucina delle grandi comunità e della frazione organica proveniente dalla manutenzione del verde pubblico e di conferire, in fase di prima applicazione, gli stessi rifiuti, con espressa esclusione del trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e dalla selezione meccanica del rifiuto tal quale, all'impianto pubblico di compostaggio realizzato a Molfetta in cd. Torre di Pettine, con i seguenti obiettivi minimi di raccolta selezionata di frazione organica:

comune di Bari 20,1 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Bitonto 3,4 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Bitritto 0,6 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Giovinazzo 1,3 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Modugno 2,2 ton./giorno di frazione organica selezionata.

5. Ai sindaci dei comuni costituenti i bacini di utenza BA1 e BA2, di fornire all'amministrazione provinciale di Bari, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità quindicinale, specifica attestazione della quantità della frazione organica di rifiuti urbani proveniente da raccolta selezionata, conferita all'impianto di compostaggio di Molfetta.

6. Al sindaco del comune di Molfetta, sede dell'impianto di compostaggio, di fornire all'amministrazione provinciale di Bari, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità quindicinale a partire dall'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto in questione, specifica attestazione della quantità della frazione organica proveniente da raccolta selezionata di rifiuti urbani conferita all'impianto (con relativa indicazione di provenienza), nonché della quantità e qualità di rifiuti compostabili diversi conferita all'impianto di compostaggio (con relativa indicazione di provenienza).

7. Al sindaco del comune di Molfetta di definire e proporre, per l'approvazione, al commissario delegato, il calcolo della tariffa di conferimento dei rifiuti nell'impianto di compostaggio, basata sulla presentazione del quadro economico dettagliato dell'impianto medesimo, con indicazione separata dei costi relativi all'ammortamento e dei costi relativi alla gestione dello stesso, nonché del relativo utile di impresa in caso di affidamento a terzi della relativa gestione, nel rispetto dei criteri di tariffazione stabiliti all'art. 10 della legge regionale n. 17/1993 e all'art. 4 della legge regionale n. 13/1996.

8. Al presidente dell'amministrazione provinciale di Bari di disporre il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei comuni interessati, il controllo gestionale e qualitativo su campioni significativi del compost prodotto nell'impianto di Molfetta, oltreché di assicurare la massima collaborazione ai comuni per il corretto e tempestivo svolgimento degli adempimenti che rivengono agli stessi dalla presente ordinanza.

I controlli dovranno essere effettuati anche in relazione alla verifica di conformità con le vigenti norme igienico-sanitarie e comunque dovranno essere riferiti a periodi non superiori a quindici giorni.

9. A partire dal 1° dicembre 1998, ciascun comune deve garantire l'attivazione e l'operatività dei servizi di raccolta selezionata della frazione organica dei rifiuti urbani, così come individuata qualitativamente e quantitativamente dalla presente ordinanza, ed il conferimento della frazione organica stessa nell'impianto di compostaggio di Molfetta.

La verifica del raggiungimento dei suddetti obiettivi qualitativi e quantitativi è effettuata su base semestrale ed al compimento di ciascun semestre a partire dal 1° gennaio 1999.

Relativamente a ciascun semestre considerato, è posta a carico di ciascun comune inadempiente una sanzione amministrativa da un minimo di 5 ad un massimo di 50 milioni di lire. All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede la provincia nel cui ambito territoriale ricade il comune interessato. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa vengono obbligatoriamente destinate dalle province all'esercizio delle funzioni di controllo in materia di gestione dei rifiuti.

98A9893

Attivazione ed esercizio provvisorio dell'impianto di compostaggio di Brindisi e della raccolta selezionata di frazioni organiche contenute nei rifiuti urbani dei comuni della provincia di Brindisi.

Con ordinanza n. 19 del 15 ottobre 1998 il commissario delegato ha disposto quanto segue:

1. È disposto l'esercizio provvisorio per mesi sei di una linea di trattamento dell'impianto pubblico di compostaggio di Brindisi, a partire dall'effettiva data di entrata in esercizio, per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani proveniente esclusivamente dalla raccolta selezionata attivata presso specifiche utenze (mercati ortofrutticoli, servizi cucina delle grandi comunità, manutenzione del verde, etc.), con espressa esclusione del trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e dalla selezione meccanica del rifiuto urbano tal quale, nonché, per la potenzialità residua dell'impianto medesimo, per il trattamento degli altri rifiuti compostabili per la produzione di compost, così come disciplinato dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, punto 16, del supplemento ordinario n. 72 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998.

2. Al sindaco del comune di Brindisi di adottare, entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, ogni atto utile ad assicurare l'attivazione dei servizi di raccolta selezionata della

frazione organica dei rifiuti urbani prodotti presso i mercati ortofrutticoli, presso i servizi cucina delle grandi comunità e della frazione organica proveniente dalla manutenzione del verde pubblico, con un obiettivo minimo di raccolta selezionata di 5,7 ton./giorno, nonché l'apertura, attivazione ed entrata in esercizio dell'impianto di compostaggio, realizzato in zona industriale di Brindisi, per espletare le prove di funzionalità e messa a punto dell'impianto, che dovranno comunque essere completate entro i trenta giorni successivi.

A partire da tale ultimo termine, l'impianto di compostaggio di Brindisi dovrà essere posto a servizio degli altri comuni della provincia di Brindisi costitutenti i bacini di utenza BR1 e BR2, per il conferimento della frazione organica dei rifiuti urbani cittadini provenienti da raccolta selezionata e di altri materiali compostabili individuati tra quelli indicati dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, punto 16.

Nei sei mesi di esercizio provvisorio dovrà essere assicurata la realizzazione degli adeguamenti e miglioramenti impiantistici definiti nel relativo progetto.

3. Ai sindaci dei comuni costituenti nel bacino di utenza BR1, di disporre l'attivazione, entro quarantacinque giorni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento, dei servizi di raccolta selezionata della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti presso i mercati ortofrutticoli, presso i servizi cucina delle grandi comunità e della frazione organica proveniente dalla manutenzione del verde pubblico e di conferire gli stessi rifiuti, con espressa esclusione del trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e dalla selezione meccanica del rifiuto tal quale, all'impianto pubblico di compostaggio realizzato a Brindisi in località zona industriale, con i seguenti obiettivi minimi di raccolta selezionata di frazione organica:

comune di Carovigno 0,9 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Cellino San Marco 0,4 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Cisternino 0,7 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Fasano 2,4 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Mesagne 1,8 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Ostuni 0,4 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Sandonaci 0,4 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di S. Pietro Vernatico 0,9 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di S. Vito dei Normanni 1,3 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Torchiarolo 0,3 ton./giorno di frazione organica selezionata;

4. Ai sindaci dei comuni costituenti nel bacino di utenza BR2, di disporre l'attivazione, entro quarantacinque giorni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento, dei servizi di raccolta selezionata della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti presso i mercati ortofrutticoli, presso i servizi cucina delle grandi comunità e della frazione organica proveniente dalla manutenzione del verde pubblico e di conferire, in fase di prima applicazione, gli stessi rifiuti, con espressa esclusione del trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e dalla selezione meccanica del rifiuto tal quale, all'impianto pubblico di compostaggio realizzato a Brindisi in località zona industriale, con i seguenti obiettivi minimi di raccolta selezionata di frazione organica:

comune di Ceglie Messapico 1,3 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Erchie 0,5 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Francavilla Fontana 2,0 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Latiano 1,0 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Oria 0,9 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di S. Michele Salentino 0,4 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di S. Pancrazio Sal.no 0,7 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Torre Santa Susanna 0,7 ton./giorno di frazione organica selezionata;

comune di Villa Castelli 0,6 ton./giorno di frazione organica selezionata;

5. Ai sindaci dei comuni costituenti i bacini di utenza BR1 e BR2, di fornire all'amministrazione provinciale di Brindisi, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità quindicinale, specifica attestazione della quantità della frazione organica di rifiuti urbani proveniente da raccolta selezionata, conferita all'impianto di compostaggio di Brindisi.

6. Al sindaco del comune di Brindisi, sede dell'impianto di compostaggio, di fornire all'amministrazione provinciale di Bari, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità quindicinale a partire dall'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto in questione, specifica attestazione della quantità della frazione organica proveniente da raccolta selezionata di rifiuti urbani conferita all'impianto (con relativa indicazione di provenienza), nonché della quantità e qualità di rifiuti compostabili diversi conferita all'impianto di compostaggio (con relativa indicazione di provenienza).

7. Al sindaco del comune di Brindisi di definire e proporre, per l'approvazione, al commissario delegato, il calcolo della tariffa di conferimento dei rifiuti nell'impianto di compostaggio, basata sulla presentazione del quadro economico dettagliato dell'impianto medesimo, con indicazione separata dei costi relativi all'ammortamento e dei costi relativi alla gestione dello stesso, nonché del relativo utile di impresa in caso di affidamento a terzi della relativa gestione, nel rispetto dei criteri di tariffazione stabiliti all'art. 10 della legge regionale n. 17/1993 e all'art. 4 della legge regionale n. 13/1996.

8. Al presidente dell'amministrazione provinciale di Brindisi di disporre il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei comuni interessati, il controllo gestionale e qualitativo su campioni significativi del compost prodotto nell'impianto di Brindisi, oltreché di assicurare la massima collaborazione ai comuni per il corretto e tempestivo svolgimento degli adempimenti che rivengono agli stessi dalla presente ordinanza.

I controlli dovranno essere effettuati anche in relazione alla verifica di conformità con le vigenti norme igienico-sanitarie e comunque dovranno essere riferiti a periodi non superiori a quindici giorni.

9. A partire dal 1° dicembre 1998, ciascun comune deve garantire l'attivazione e l'operatività dei servizi di raccolta selezionata della frazione organica dei rifiuti urbani, cosi come individuata qualitativamente e quantitativamente dalla presente ordinanza, ed il conferimento della frazione organica stessa nell'impianto di compostaggio di Brindisi.

La verifica del raggiungimento dei suddetti obiettivi qualitativi e quantitativi è effettuata su base semestrale ed al compimento di ciascun semestre a partire dal 1° gennaio 1999.

Relativamente a ciascun semestre considerato, è posta a carico di ciascun comune inadempiente una sanzione amministrativa da un minimo di 5 ad un massimo di 50 milioni di lire. All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede la provincia nel cui ambito territoriale ricade il comune interessato. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa vengono obbligatoriamente destinate dalle province all'esercizio delle funzioni di controllo in materia di gestione dei rifiuti.

98A9894

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Labiden"». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 6 agosto 1998).

Nell'avviso citato in epigrafe della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, riguardante l'estratto del decreto n. 263 del 19 giugno 1998, sia nel titolo riportato a pag. 3, seconda colonna, del sommario che nel testo, a pag. 35, prima colonna, dove è scritto: «*Labiden*», leggasi: «*Ladiben*».

98A9905

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 484.000**
- semestrale . . . . . **L. 275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . **L. 396.000**
- semestrale . . . . . **L. 220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . **L. 110.000**
- semestrale . . . . . **L. 66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 102.000**
- semestrale . . . . . **L. 66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 260.000**
- semestrale . . . . . **L. 143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 101.000**
- semestrale . . . . . **L. 65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . **L. 254.000**
- semestrale . . . . . **L. 138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . **L. 1.045.000**
- semestrale . . . . . **L. 565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . **L. 935.000**
- semestrale . . . . . **L. 495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**451.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 6 6 0 9 8 *